

### CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione tematica

Rel. n. 116

Roma, 30 novembre 2021

Oggetto: Sentenza della CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri contro Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) sui requisiti formali del ricorso in cassazione: i principi affermati dalla Corte di Strasburgo a confronto con l'attuale giurisprudenza della Corte di cassazione.

#### **SOMMARIO:**

Premessa metodologica.

- § 1. L'affaire Succi e altri c. Italia: il principio di autosufficienza tra legittimità dello scopo perseguito e sua corretta applicazione alla luce dell'art. 6 §1 della Convenzione.
  - 1.1. La questione sottoposta alla Corte EDU.
  - 1.2. Le tre fattispecie esaminate.
  - 1.3. Il quadro nazionale, normativo e giurisprudenziale, come ricostruito nella sentenza Succi e altri c/Italia.
  - 1.4. Il giudizio della Corte EDU
  - 1.5. Sintesi dei principi affermati nella sentenza.
    - 1.5.1. Sintesi della decisione dei singoli ricorsi riuniti.
- § 2. Il principio dell'autosufficienza del ricorso nei più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione.
  - 2.1. Onere della integrale trascrizione degli atti o documenti di causa (id. applicazione "strong" del principio di autosufficienza): casistica esemplificativa delle pronunce dell'ultimo quadriennio.
  - 2.2. Onere di riassumere o di allegare gli atti o documenti di causa quale idonea alternativa alla loro integrale trascrizione (id. applicazione "soft" del principio di autosufficienza): casistica esemplificativa delle pronunce dell'ultimo quadriennio.
  - 2.3. Onere di "localizzare" l'atto o il documento su cui il motivo è fondato.
  - 2.4. Il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione ed il CNF del 17/12/2015.

- § 3. La conoscenza dei fatti di causa e la specificità dei motivi (art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c.): gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
  - 3.1. La sommaria esposizione dei fatti (art. 366, n. 3 c.p.c.)
  - 3.2. L'onere di specificità dei motivi (art. 366 n. 4 c.p.c.)
  - 3.3. La prassi dei ricorsi c.d. "assemblati" o "farciti" o "sandwich".
- § 4. Conseguenze della declaratoria di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza: configurabilità di una responsabilità processuale *ex* art. 96 comma 3 c.p.c. ed inconfigurabilità di un errore revocatorio.
- § 5. Principi affermati dalla Corte EDU a confronto con l'attuale giurisprudenza di legittimità: rispondenze e dissonanze.
  - 5.1. L'autosufficienza "in astratto"....
  - 5.2. ... e l'autosufficienza "in concreto"...
  - 5.3. ... senza trascurare l'autosufficienza nel singolo caso.
  - 5.4. Sintesi delle rispondenze e dissonanze dell'attuale giurisprudenza della Corte di Cassazione con i principi affermati nella sentenza della CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri contro Italia).

#### Premessa metodologica

Con provvedimento del 4.11.2021 il Sig. Direttore, Pres. Maria Acierno, ha disposto la redazione di una relazione tematica che, considerata la recente sentenza della CEDU di condanna dell'Italia per una pronuncia d'inammissibilità della Corte di cassazione italiana (Succi ed Altri c/ Italia, del 28/10/2021), previa traduzione in lingua italiana, "illustri i principi in essa contenuti riguardanti il limite non valicabile dei requisiti formali del ricorso ad una Corte di legittimità", nonché "verifichi la rispondenza o la dissonanza dei predetti principi con la giurisprudenza di legittimità attualmente stabilizzatasi sui medesimi temi, evidenziandone ove esistenti i contrasti o le disomogeneità".

La presente relazione, conformemente alla tipologia di indagine richiesta dall'Ufficio, si apre con un capitolo (§ 1 e relativi sottoparagrafi) interamente dedicato alla sentenza CEDU in oggetto, che viene riprodotta pressoché fedelmente anche per quanto riguarda la suddivisione degli argomenti trattati, salvo alcune elaborazioni utili alla sua migliore comprensione. Inoltre, è comunque allegato l'intero testo tradotto in italiano.

I due capitoli successivi (§§ 2 e 3 e relativi sottocapitoli) sono dedicati all'esame della giurisprudenza di legittimità dell'ultimo quadriennio, salvo alcuni richiami alla giurisprudenza precedente quando utili a segnalare linee di continuità o discontinuità con precedenti orientamenti. L'evoluzione giurisprudenziale pregressa è peraltro schematicamente ma efficacemente tratteggiata nei suoi passaggi essenziali dalla stessa sentenza della CEDU (cfr. § 1.3 della presente relazione, corrispondente ai §§ 25-32 della sentenza CEDU) ed analiticamente approfondita in una precedente relazione di questo Ufficio (rel. n. 143 del 5.9.2016). L'esame, inevitabilmente esemplificativo in considerazione dell'elevato numero di provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione sul tema, è esteso a tutte le questioni che attengono al cd. principio di autosufficienza nonché ai requisiti di contenuto-forma richiesti ai fini dell'ammissibilità del ricorso in

cassazione, sia a quelli esplicitamente valutati nella sentenza CEDU in oggetto, sia a quelli solo indirettamente interessati dai principi generali ivi indicati.

Nel §4 sono evidenziate alcune ricadute della declaratoria di inammissibilità in tema di responsabilità processuale aggravata e della sua possibile revocabilità per errore.

L'ultimo paragrafo, infine, pone a confronto i principi affermati dalla CEDU con le applicazioni della giurisprudenza interna emerse dall'indagine svolta nei paragrafi precedenti.

# § 1. L'affaire Succi e altri c. Italia: il principio di "autosufficienza" del ricorso in cassazione tra legittimità dello scopo perseguito e sua corretta applicazione alla luce dell'art. 6§1 della Convenzione.

#### 1.1. La questione sottoposta alla Corte EDU.

Con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2021 (Succi e altri c. Italia) la Corte di Strasburgo si è pronunciata su tre distinti ricorsi (nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14), tra loro riuniti, con i quali era stata denunciata la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale) da parte della nostra Corte di legittimità, per avere quest'ultima dichiarato inammissibili i rispettivi ricorsi per cassazione in base a ragioni diverse per ciascun caso ma tutte riconducibili al cd. "principio di autosufficienza", il quale, secondo i ricorrenti, sarebbe stato applicato dalla Corte di cassazione italiana in modo eccessivamente formalistico nel valutare i criteri richiesti per la redazione dei ricorsi.

#### 1.2. Le tre fattispecie esaminate.

I) Il primo ricorso (n. 55064/11, *Succi*), riguardava una procedura di sfratto avente ad oggetto alcuni negozi, conclusasi in sede di merito con una sentenza della Corte di appello di Catania che, confermando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato risolto il contrato di locazione ed ordinato lo sgombero dei locali. Il gestore dell'impresa conduttrice aveva impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di cassazione proponendo cinque motivi di censura. La Sesta sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 4977/2011, aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché, in violazione dell'art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, "i cinque motivi in cui è articolato sono privi della rubrica indicativa dei vizi lamentati e dei riferimenti alle ipotesi regolate dall'art. 360 c.p.c. e mancano il riferimento e l'indicazione relativi alla documentazione su cui sono basate le argomentazioni a sostegno"<sup>1</sup>.

"L'art. 366 c.p.c., n. 4, prescrive, a pena d'inammissibilità, che il ricorso contenga i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano e il successivo n. 6 prescrive, sempre a pena d'inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si riporta di seguito la motivazione, per la parte che qui rileva, dell'ordinanza **n. 4977/2011**:

Con riferimento all'art. 366 c.p.c., n. 4, si ribadisce che il giudizio di cassazione, a differenza del giudizio di appello, è a critica vincolata, cioè limitata alle ipotesi specificamente previste dal precedente art. 360, per cui (confronta Cass. Sez. 3^, n. 18421 del 2009) esso richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo - tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 c.p.c. - è proposto; dall'altro, esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della

II) Il secondo ricorso (n. 37781/13, *Pezzullo*) aveva ad oggetto una causa di risarcimento proposta dal proprietario di un immobile nei confronti di un Comune per i danni arrecati all'edificio a seguito di lavori eseguiti nelle vicinanze della sua abitazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda ma la Corte d'Appello di Napoli, ribaltando la sentenza primo grado, aveva ritenuto che il danno non fosse imputabile al Comune, bensì alla società privata aggiudicataria dell'appalto.

Il ricorrente aveva allora proposto ricorso in cassazione fondato su cinque motivi di censura, dei quali i primi quattro motivi lamentavano la violazione o la falsa applicazione di alcune disposizioni del codice civile, e l'ultimo criticava la omessa o insufficiente motivazione della sentenza riguardo a un fatto controverso e decisivo per il giudizio. I primi quattro motivi si concludevano con un "quesito di diritto", all'epoca richiesti dall'art. 366 *bis* c.p.c., introdotto dall'art. 6 del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e poi abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. d) della l. 18 giugno 2009, n. 69.

Con sentenza n. 3652 del 2013, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ai sensi degli articoli 366, comma 1, n. 4, 366 *bi*s e 375, paragrafo 1, comma 5, del c.p.c., sulla base di due concorrenti *rationes decidendi*: a) da un lato i quesiti di diritto che concludevano i motivi di ricorsi spiegati dal ricorrente non erano conformi allo schema da essa elaborato, in quanto astratti, generici e privi di connessione con il caso concreto (ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c., vigente *ratione temporis*); b) dall'altro, i documenti posti a sostegno del ricorso erano stati menzionati senza riprodurne le parti pertinenti o, quando tali parti erano state riprodotte, senza indicare la loro esatta allocazione nei fascicoli di merito, al fine di consentirne il pronto reperimento nell'ambito degli atti allegati al ricorso<sup>2</sup>.

decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza.

Con riferimento al n. 6 dell'art. 366 c.p.c. si ribadisce che è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, - di produrlo agli atti e di indicarne contenuto.

Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Il ricorso principale non rispetta i principi suesposti, in quanto i cinque motivi in cui è articolato sono privi della rubrica indicativa dei vizi lamentati e dei riferimenti alle ipotesi regolate dall'art. 360 c.p.c. e mancano il riferimento e l'indicazione relativi alla documentazione su cui sono basate le argomentazioni a sostegno".

<sup>2</sup> Si riporta uno stralcio della motivazione di **Cass. n. 3652 del 2013** per quanto di interesse in questa sede, tralasciando la parte relativa ai quesiti di diritto di cui all'art. 366 *bis* c.p.c., atteso che le applicazioni giurisprudenziali di tale norma, abrogata nel 2009, conservano oggi un interesse squisitamente storico:

"Î ricorsi sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366, primo comma, n. 4, 366-bis e 375, primo comma. n. 5, c.p.c. .... Tanto più che nel caso i ricorsi risultano formulati in violazione del requisito richiesto ex art. 366, primo

III) Il terzo ricorso (n. 26049/14, *Di Romano et al.*) riguardava una causa di risarcimento dei danni richiesto dai familiari della vittima di un incidente stradale mortale. Il Tribunale di Teramo aveva condannato il proprietario ed il conducente del veicolo ma la Corte d'appello de L'Aquila aveva ridotto l'ammontare del risarcimento riconosciuto in primo grado.

Proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, fondato su quattro motivi di censura, con ordinanza n. 21232 del 2013 la Suprema Corte lo aveva dichiarato inammissibile in quanto mancante del requisito di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c.<sup>3</sup>

In particolare, la Corte osservava che il ricorso riproduceva, copiandoli quasi integralmente, gli atti del procedimento dinanzi ai giudici di merito. Ciò risultava in contrasto con il principio, ribadito dalla sentenza n. 5698 emessa nel 2012 dalle Sezioni Unite, secondo il quale la riproduzione acritica, integrale e letterale del contenuto degli atti del processo è, da un lato, superflua – poiché non è affatto richiesto un resoconto minuzioso di ogni fase del procedimento - e, dall'altro, incompatibile con l'esigenza di una sommaria esposizione dei fatti poiché equivale

comma, n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno rispettivamente richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito .... di cui lamentano la mancata o erronea valutazione, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente per la parte d'interesse in questa sede - riprodurli nel ricorso, ovvero, laddove riportati, senza puntualmente ed esaustivamente indicare i dati necessari al reperimento in atti degli stessi (v. Cass., Sez. Un., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile. A tale stregua il ricorrente in via principale, in proprio e nella qualità, non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei soli rispettivi ricorsi, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di relativo fondamento .... sulla base delle sole deduzioni contenute nei medesimi, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito".

<sup>3</sup> Nella motivazione dell'ordinanza n. 21232 del 2013 si legge: "Il ricorso è inammissibile per il mancato rispetto del requisito di cui all'art. 366 n.3 c.p.c.

Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 16628/2009 hanno affermato che, nel ricorso per cassazione, una tecnica espositiva dei fatti di causa realizzata mediante la pedissequa riproduzione degli atti processuali non soddisfa il requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, che prescrive "l'esposizione sommaria dei fatti della causa" a pena di inammissibilità.

E' stato infatti osservato che quella prescrizione è preordinata allo scopo di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa, l'esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse, ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.

Con la successiva ordinanza n. 19255/2010 è stato ribadito che l'assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un'attività di narrazione del difensore che, in ragione dell'espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula un'esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo.

Il principio è stato confermato con la pronuncia Sez. Un, n. 5698 del 11aprile 2012, con cui si è ribadito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.

Nella specie l'esposizione sommaria dei fatti di causa è articolata in circa 51 pagine con la tecnica dell'assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti processuali, e manca del tutto il momento di sintesi idoneo ad illustrare la ricostruzione del fatto storico e lo svolgimento della vicenda processuale nei punti essenziali.

Anche la illustrazione dei motivi non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi".

ad affidare alla Corte di cassazione il compito di selezionare ciò che è effettivamente importante per quanto riguarda i motivi di cassazione.

Nel caso di specie, l'esposizione sommaria dei fatti si estendeva per 51 pagine e riproduceva integralmente una serie di atti processuali raggruppandoli (tecnica dell'assemblaggio), senza il minimo sforzo di sintesi per ricostruire la cronologia e lo svolgimento del procedimento nei suoi punti essenziali.

Né l'enunciazione dei motivi consentiva di individuare i fatti rilevanti per la loro comprensione.

### 1.3. Il quadro nazionale, normativo e giurisprudenziale, ricostruito nella sentenza Succi e altri c/Italia.

La Corte EDU, prima di affrontare il merito dei casi sottoposti al suo esame, ha proceduto ad una rapida ma attenta ricostruzione sia del quadro normativo che di quello giurisprudenziale all'epoca vigente, nel cui ambito si collocava il principio di autosufficienza del ricorso (ed in massima parte ancora oggi vigente, con l'unica eccezione della sopravvenuta abrogazione dell'art. 366 *bis* c.p.c.), la cui applicazione eccessivamente formalistica era stata contesta in tutti e tre i ricorsi riuniti.

Sul piano normativo, la Corte ha ricordato che la legge n. 80 del 2005 delegò il Governo la riforma del processo dinanzi alla Corte di cassazione, prevedendo tra l'altro che i motivi dal n. 1) al n. 4) dell'art. 360, comma 1 c.p.c., dovessero concludersi con la formulazione di un quesito di diritto al quale la Corte di Cassazione avrebbe dovuto rispondere enunciando il corrispondente principio di diritto. Conseguentemente, con decreto legislativo n. 40 del 2006, è stato introdotto l'art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis (poi abrogato nel 2009).

Inoltre, ha sottolineato ancora la Corte, lo stesso decreto legislativo n. 40 del 2006, riformulando l'art. 366 c.p.c., ha aggiunto un disposizione che prevede, a pena di inammissibilità, "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.) ed ha modificato l'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., prevedendo il connesso (recte: strumentale) onere per il ricorrente, a pena di improcedibilità, di depositare, insieme con il ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

La ricostruzione normativa della Corte prosegue riportando il testo degli articoli del codice di procedura civile all'epoca vigenti e rilevanti ai fini della applicazione del principio di autosufficienza del ricorso (id.: artt. 360, 360 bis, 366, 366 bis, 369 c.p.c.), nonché l'art. 3 del Codice del processo amministrativo (approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), intitolato "Obbligo di motivazione e sintesi degli atti", a mente del quale il giudice e le parti del procedimento devono redigere gli atti del procedimento in modo chiaro e conciso<sup>4</sup>.

cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il richiamo all'art. 3 del Codice del processo amministrativo, sebbene i ricorsi all'esame della Corte di Strasburgo riguardassero solo procedimenti civili, appare assai pertinente ove si consideri l'orientamento della nostra giurisprudenza di legittimità ad assumerlo quale principio generale del diritto generale. Cfr. in tale senso Cass. sez. 2 n. 21297 del 20/10/2016 (Rv. 641554 - 01) e la conforme Cass. sez. 5 n. 8009 21/03/2019 (Rv. 653337 - 01), così massimate: In tema di ricorso per

La Corte EDU non manca, inoltre, di ricordare il protocollo siglato dalla Corte di cassazione e dal Consiglio Nazionale Forense il 17 dicembre 2015, volto a dettare "Regole redazioniali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria" nato dall'esigenza di definire uno schema astratto di ricorso e di dare un contenuto certo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione "sviluppato dalla giurisprudenza".

Ampliando l'orizzonte verso la normativa *in itinere*, la Corte completa il quadro delle fonti osservando che i requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione sono oggetto anche del **PNRR** (piano nazionale di ripresa e resilienza) adottato nel 2021, con cui il governo italiano mira a concretizzare i principi di autonomia e di sintesi degli atti per la procedura davanti alla Corte di cassazione, ed ad adottare modalità pratiche uniformi per lo svolgimento della procedura.

Sul piano della giurisprudenza interna, la Corte EDU ha ricordato che la prima enunciazione espressa del principio di autosufficienza da parte della Corte di cassazione si rinviene nella sentenza n. 5656 del 18 settembre 1986, ove si affermava che il controllo di legittimità deve essere effettuato esclusivamente sulla base degli argomenti contenuti nel ricorso e che le eventuali lacune non potessero essere colmate dal giudice. Nella giurisprudenza successiva la Suprema Corte ha ampliato la portata del principio, stabilendo che il giudice di legittimità deve essere posto in grado di comprendere la portata della censura e di pronunciarsi su di essa sulla base del solo ricorso, senza esaminare altre fonti scritte (sentenze nn. 9712/2003; 6225/2005).

Proseguendo nell'excursus giurisprudenziale, la Corte di Strasburgo ha quindi ricordato che, in un primo tempo, la Corte di cassazione ha applicato il principio dell'autosufficienza solo ai motivi che contestano un difetto di motivazione della decisione impugnata. In seguito, ha esteso la sua applicazione ai motivi che deducono l'errata interpretazione della legge o la nullità della decisione o del procedimento (sentenze nn. 8013/98, 4717/2000, 6502/2001, 3158/2002, 9734/2004, 6225/2005 e 2560/2007).

Parallelamente, per quanto riguarda le modalità di presentazione dei documenti, la Corte di cassazione in alcuni casi ha affermato che il ricorrente deve **trascriverli integralmente** (cfr., *ex multis*, le sentenze 1865/2000, 17424/2005, 20392/2007 e 21994/2008), in altri ha ritenuto **sufficiente che nel ricorso fossero riportati i** 

testuale di inammissibilità.

civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'elaborazione di un protocollo è stata una novità per la Corte di cassazione, ma non in assoluto, considerato che si tratta di una formula già sperimentata sia nell'ordinamento comunitario (si pensi alla *Guida per gli avvocati*, redatta nel 2009 e consultabile su www.curia.europa.eu, la cui finalità dichiarata è quella di "consentire ai difensori delle parti di presentare le proprie difese ed osservazioni scritte o orali nelle forme che la Corte di Giustizia ritiene più idonee), sia in altre sedi sovranazionali (Cfr. la Rule 47 del "Nuovo formulario e nuovo regolamento per ricorrere alla Corte Europea", consultabile su www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ita.), sia nell'ordinamento interno (il riferimento è all'art. 3 del d.lgs. 2.7.2010, n. 104 che, in combinato disposto con il successivo art. 120, come novellato dall'art. 40, d.l. 24.6.2014, n. 90, conv. in l. 11.8.2014, n. 114, riconosce al Presidente del Consiglio di Stato il potere di determinare le dimensioni dei ricorsi e degli atti difensivi).

passaggi pertinenti ed essenziali (cfr., ex multis, le sentenze n. 7851/1997, 1988/1998, 10493/2001, 8388/2002, 3158/2003, 24461/2005). In altri casi ancora, ed in particolare nella sentenza n. 18661 del 2006, ha interpretato questo obbligo come un dovere di "trascrivere integralmente" ogni documento del ricorso qualora la sua sintesi non consentisse alla Corte di cassazione di avere tutti gli elementi necessari per decidere il ricorso<sup>6</sup>.

Successivamente alla riforma recata con il d.lgs. n. 40 del 2006 che, riformulando l'art. 366 c.p.c., ha introdotto, al comma 1 n. 6, l'obbligo della "specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", la Corte di cassazione ha affermato che "l'indicazione" dei documenti pertinenti dovesse avvenire o riassumendone il contenuto o trascrivendo i passaggi essenziali o anche trascrivendo integralmente i documenti quando ciò fosse necessario per la comprensione di un motivo di ricorso (v. ex multis le sentenze nn. 4823/2009, 16628/2009 e 1716/2012).

Ha anche ritenuto che il principio di autonomia non è rispettato quando il contendente riproduce integralmente uno o più documenti, lasciando alla Corte di cassazione il compito di selezionare i passaggi pertinenti (cfr., tra le tante, le sentenze n. 4823/2009, 16628/2009 e 1716/2012).

Quanto all'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., anch'esso introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, esso deve ritenersi soddisfatto quando il documento citato nel ricorso sia accompagnato da un riferimento che identifichi la fase del processo di merito in cui esso sia stato prodotto (v. ex multis, le sentenze nn. 29729/2008, 15628/2009, 20535/2009, 19 069/2011, Sez. U., n. 22726/2011).

Da una parte, dunque, il ricorrente deve soddisfare l'onere dell'autosufficienza del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, con adempimenti che variano dal dovere di trascrizione integrale dei documenti a quello di riprodurne solo i passaggi essenziali e pertinenti, con la possibilità di riassumerne il contenuto quando il riassunto non pregiudichi la comprensione del *thema decidendum*; dall'altra parte, il difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte ha l'obbligo di assicurare la sintesi nell'esposizione dei fatti di causa (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.), pena il rischio che il ricorso venga dichiarato inammissibile (v. la sentenza n. 5836/2011).

La Corte EDU ha quindi richiamato in particolare due sentenze delle Sezioni unite: la sentenza n. 5698 del 2012, che ha affrontato la questione della riproduzione integrale dei documenti (vedi anche Cass. SU. n. 19255/2010) ricordando che il principio dell'esposizione sommaria dei fatti implica un'attività redazionale sommaria da parte del difensore, e la sentenza n. 8077 del 2012, la quale ha

<sup>6</sup> La disamina della Corte EDU riflette puntualmente la dialettica tra una versione cd. strong (o "forte"

cura di A. Didone e F. De Santis, Milano 2018, pagg. 625 e ss.; R. RODORF, Un idolum fori: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in Vivere il diritto. Scritti in onore di Carlo Maria Barone, a cura di A. Barone e R. Pardolesi, La Tribuna, 2020, p. 337 e ss.

o "rigorosa") ed una cd. *light* (o "debole" o "indulgente") delle due principali tendenze interpretative del principio di autosufficienza; la definizione, in siffatti termini, si ritrova in F. SANTANGELI, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 607 ss., nonché in S. CHIARLONI, *Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza*. in www.judicium.it; S. CONFORTI. *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, Salerno, 2014, pagg. 101 e ss.; Id. *Il principio di autosufficienza*, in *I processi civili in cassazione*, a

affermato che il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti posti alla base dello stesso a condizione che il ricorrente abbia rispettato le prescrizioni relative al requisito dell'autosufficienza del ricorso di cui agli artt. 366, primo comma n. 6 e 369, comma 2, n. 4, del c.p.c.

#### 1.4. Il giudizio della Corte EDU.

Armenia, n. 18499/08, § 29, 7 luglio 2015.

In primo luogo la Corte, richiamando principi generali già espressi in precedenti arresti, ricorda che l'art. 6§1 si applica alla Corte di cassazione secondo le particolari caratteristiche del relativo procedimento<sup>7</sup>, ma ricorda anche che la declaratoria di inammissibilità di un ricorso in cassazione non deve intaccare la sostanza stessa del "diritto" del ricorrente ad un tribunale. A tal fine devono ricorrere due condizioni: le restrizioni imposte alla redazione del ricorso in cassazione devono perseguire uno **scopo legittimo** e devono essere **proporzionate** a tale scopo.

Poste tali premesse, la Corte ha dunque proceduto a considerare le restrizioni al diritto di ricorrere in cassazione, sottoposte al suo esame, svolgendo in primo luogo considerazioni generali comuni ai tre ricorsi riuniti.

Sotto il profilo della legittimità dello scopo, la Corte EDU, sulla base delle indicazioni del governo italiano e della giurisprudenza della Corte di cassazione, ha osservato che il principio dell'autosufficienza del ricorso in cassazione persegue lo scopo di facilitare la comprensione del caso e delle questioni sollevate nel ricorso, consentendo al giudice di legittimità di pronunciarsi senza dover ricercare altri documenti, in modo da preservare il suo ruolo e la sua funzione nomofilattica di garantire in ultima istanza l'esatta ed uniforme interpretazione del diritto.

Alla luce di tali elementi, la Corte di Strasburgo ha ritenuto **legittimo lo scopo perseguito**, osservando che il principio dell'autosufficienza del ricorso è destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.

Quanto al profilo della proporzionalità, la Corte di Strasburgo ricorda che, in base alla sua stessa giurisprudenza<sup>8</sup>, le condizioni di ammissibilità di un ricorso per cassazione possono essere più rigorose di quelle di un appello, tenuto conto della natura stessa del giudizio di legittimità che tutela, da una lato, l'interesse del ricorrente

1997-VIII, e Kozlica c. Croazia, n. 29182/03, § 32, 2 novembre 2006; si veda anche Shamoyan c.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La Corte fa riferimento alle sentenze *Sturm c. Lussemburgo* (n. 55291/15, §§ 39-42, 27 giugno 2017), *Miessen c. Belgio* (n. 31517/12, §§ 64-66, 18 ottobre 2016), *Trevisanato c. Italia* (n. 32610/07, §§ 33-34, 15 settembre 2016), *Papaioannou c. Grecia* (n. 18880/15, §§ 46-51, 2 giugno 2016), e *Béleš e altri c. Repubblica Ceca* (n. 47273/99, § 62, CEDU 2002-IX). In particolare nella sentenza *Trevisanato c. Italia*, la Corte ha affermato che il «diritto a un tribunale, non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, poiché esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, il quale gode a questo proposito di un certo margine di discrezionalità (vedi § n. 33 della sentenza). In ogni caso, le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso al giudice in un modo tale che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza. In particolare le limitazioni di accesso a un giudizio si conciliano con l'articolo 6 § 1, solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

<sup>8</sup> Cfr. *Levages Prestations Services c. Francia*, 23 ottobre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-V, § 45, *Brualla Gómez de la Torre c. Spagna*, 19 dicembre 1997, § 37, *Reports of Judgments and Decisions* 

a vedere accolte le sue critiche alla decisione impugnata e, dall'altro, l'interesse generale all'annullamento di una decisione che potrebbe minare la corretta interpretazione del diritto.

Tuttavia, la Corte EDU ha precisato, con riferimento alle considerazioni fatte dal governo riguardo al grande arretrato e al notevole afflusso di ricorsi presentati alla Corte di cassazione, che il carico di lavoro cui è sottoposta quest'ultima, sebbene possa causare difficoltà nella tempestività e nell'efficacia della risposta giurisdizionale, non può giustificare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi, così da risolversi, in sostanza, in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto.

Dunque, nell'ipotesi in cui il requisito dell'autosufficienza diventi, nella sua applicazione concreta, un modo per "difendersi" dal carico di lavoro, viene meno la legittimità del suo scopo: la Corte EDU, a tal proposito, ha rilevato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, "almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012", una tendenza a concentrarsi su aspetti formali esorbitanti rispetto alla legittimità dello scopo legittimo del requisito dell'autosufficienza, in particolare "per quanto riguarda l'obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso e il requisito della prevedibilità della restrizione dell'accesso alla Corte".

Completa il quadro delle indicazioni contenute nella sentenza *Succi c/Italia* la circostanza che la Corte EDU ha ritenuto irrilevante l'analisi comparativa, proposta dal governo italiano, sui "sistemi di filtraggio" dei ricorsi adottati in altri paesi europei, in quanto nei paesi considerati quali *tertia comparationis* i criteri di "filtraggio" attengono non a requisiti di forma-contenuto del ricorso, bensì a requisiti di merito o relativi alla tipologia di controversia: l'avere il ricorso ad oggetto una questione giuridica di interesse generale o la tutela di un diritto fondamentale; l'essere la questione oggetto di un contrasto di giurisprudenza o l'avere essa un valore significativo. In sostanza, osserva la Corte EDU, si tratta di criteri di ammissibilità simili a quelli attualmente previsti, nell'ordinamento processuale italiano, dall'art. 360 *bis* c.p.c.

Il requisito dell'autosufficienza, inoltre, quale requisito di forma-contenuto del ricorso per cassazione, non può essere paragonato nemmeno ai criteri di ammissibilità dei ricorsi applicati dinanzi alla Corte EDU: l'art. 47 del Regolamento della Corte di Strasburgo prevede che ogni domanda presentata ai sensi dell'art. 34 della Convenzione deve essere presentata sul formulario fornito dalla cancelleria, secondo criteri formali chiari e prevedibili stabiliti in documenti consultabili dai richiedenti.

Dopo aver affermato questi principi, in base ai quali il principio di autosufficienza è coerente con l'art. 6 §1 della Convenzione, in quanto giustificato da un fine legittimo, a condizione che la sua applicazione sia proporzionata a tale scopo e sia prevedibile, la Corte EDU è passata ad esaminare il "modo" in cui tale principio era stato *in concreto* applicato in ciascuno dei casi sottoposti al suo esame.

#### a) La decisione del ricorso n. 55064/11.

Nel caso sottoposto alla Corte di Strasburgo con il ricorso n. 55064/2011, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dinanzi ad essa proposto sulla base di due ragioni: da un lato, aveva ritenuto mancante il puntuale riferimento, per ciascun motivo, ad uno dei casi di ricorribilità tassativamente previsti dall'art. 360,

comma 1, c.p.c.; dall'altro, aveva ritenuto assente la "specifica indicazione" degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.

Quanto alla prima ragione di inammissibilità, la Corte EDU, invece, ha rilevato che il ricorrente aveva aperto lo sviluppo di ciascun motivo di ricorso in cui denunciava errores in iudicando e in procedendo con l'indicazione degli articoli o dei principi di diritto asseritamente violati e con il riferimento all'art. 360 comma 1, nn. 3 o 4 c.p.c.; allo stesso modo, nel censurare la sentenza di appello per insufficienza della motivazione, il ricorrente aveva fatto riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

A fronte di tale constatazione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto sufficientemente rispettato, nel caso di specie, l'obbligo di precisare il tipo di censura proposta con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 360 del c.p.c., ed ha osservato che la Corte di cassazione era stato posta in grado di accertare dall'intestazione di ogni motivo quale tipo di impugnazione veniva sviluppata e quali disposizioni venivano invocate.

In relazione, poi, alla seconda ragione di inammissibilità, la Corte EDU ha rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, la lettura dei motivi di impugnazione mostrava che erano stati riprodotti, nell'ambito dell'esposizione dei fatti, i passaggi della sentenza di appello criticati; inoltre, i documenti posti a sostegno dei motivi di impugnazione erano stati trascritti nelle parti pertinenti ed era stato fatto riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso.

In queste circostanze, secondo la Corte EDU, "anche supponendo che la sentenza della Corte di cassazione abbia correttamente fatto riferimento al ricorso del ricorrente", la stessa Corte di cassazione "ha dato prova di un eccessivo formalismo che non può essere giustificato alla luce della finalità propria del principio dell'autosufficienza del ricorso in cassazione e quindi dello scopo perseguito, ossia la garanzia della certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia".

Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, la lettura del ricorso consentiva di comprendere l'oggetto e lo svolgimento del procedimento di merito, nonché la portata dei motivi, sia per quanto riguardava il loro fondamento giuridico che il loro contenuto.

In conclusione, la Corte EDU, ha ritenuto che, nell'ambito della fattispecie esaminata, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione ha violato l'art. 6\( 1\) della Convenzione.

#### b) La decisione del ricorso n. 37781/13.

Nel caso sottoposto alla Corte di Strasburgo con il ricorso n. 37781/2013, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dinanzi ad essa proposto sulla base di tre diverse ragioni: a) l'inidoneità dei quesiti di diritto, all'epoca previsti dall'art. 366 bis c.p.c. (poi abrogato dalla legge n. 69 del 2009), in quanto affetti da genericità ed astrattezza; b) la mancanza di una chiara indicazione del fatto in relazione al quale era stato censurato il difetto di motivazione, ancora ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., vigente ratione temporis; c) la citazione dei documenti posti a sostegno del ricorso senza la riproduzione delle parti pertinenti e, laddove queste parti erano state riprodotte, mancavano le indicazioni che avrebbero permesso di reperire i documenti stessi nel fascicolo allegato al ricorso.

Quanto alle prime due *rationes decidendi*, che hanno perso di attualità in quanto riferite ad una norma non più vigente (l'art. 366 *bis* c.p.c., abrogato nel 2009), la Corte europea ha confermato la propria giurisprudenza (*Trevisanato c. Italia*, n. 32610/07, 15 settembre 2016), secondo la quale quel meccanismo processuale era compatibile con la Convenzione.

Con riferimento all'ultima ragione di inammissibilità, la Corte EDU, rimandando alle considerazioni già svolte al § 82 per quanto riguarda l'obbligo di riproduzione, ha tuttavia riscontrato che effettivamente il ricorrente aveva anche omesso di indicare i riferimenti ai documenti invocati o ai passi della sentenza di appello citati.

Di conseguenza, l'indicazione degli atti del procedimento di merito era irregolare perché ogni passaggio citato mancava del riferimento ai documenti originali richiesto dalla giurisprudenza interna.

In conclusione, la Corte EDU, ha affermato che, nell'ambito della fattispecie esaminata, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione non ha violato l'art. 6\( 6\)1 della CEDU.

#### c) La decisione del ricorso n. 26049/2014.

Nel caso sottoposto alla Corte EDU con il ricorso n. 26049/2014, i giudici di Strasburgo hanno osservato che i ricorrenti, nel ricorrere per cassazione, si erano limitati a trascrivere gran parte dell'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza d'appello ed altri atti ritenuti rilevanti.

In proposito, ha ricordato che la Corte di cassazione ha interpretato l'obbligo di esporre i fatti precisando che tale obbligo comporta un'attività da parte del difensore, il quale è tenuto a selezionare i fatti rilevanti alla luce delle critiche che intende formulare. In pratica, l'avvocato deve permettere di identificare il thema decidendum di ciò che chiede alla Corte di cassazione, compito che, secondo la giurisprudenza interna, implica necessariamente uno sforzo di riassumere gli aspetti rilevanti del procedimento di merito. Nella specie, il ricorso per cassazione non soddisfaceva i requisiti della chiarezza e della sinteticità, pur richiesti, già al tempo della proposizione del mezzo di impugnazione, da una chiara e coerente giurisprudenza della corte italiana di legittimità.

In conclusione, la Corte EDU, ha affermato che, nell'ambito della fattispecie esaminata, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione non ha violato l'art. 6§1 della CEDU.

#### 1.5. Sintesi dei principi affermati nella sentenza.

La Corte EDU, alla luce della giurisprudenza nazionale, ha ritenuto che:

- a) In linea generale ed astratta il principio di autosufficienza del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione italiana persegue un fine legittimo, in quanto è destinato a semplificare l'attività del giudice di legittimità e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (§§ 74-75).
- b) Nell'applicazione concreta, tuttavia, tale principio deve rispondere ad un criterio di proporzionalità della restrizione rispetto allo scopo, sicché non può giustificare una interpretazione troppo formale delle limitazioni imposte ai ricorsi, al punto da trasformarsi in uno strumento per limitare il diritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (§ 81).
- c) L'applicazione da parte della Corte di cassazione italiana del principio dell'autosufficienza del ricorso rivela, almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012, una tendenza a concentrarsi su aspetti formali esorbitanti rispetto alla legittimità dello scopo, in particolare "per quanto riguarda l'obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso e il requisito della prevedibilità della restrizione dell'accesso alla Corte" (§ 82).

#### 1.5.1. Sintesi delle decisioni dei singoli ricorsi riuniti.

#### a) RICORSO n. 55064/11 (§§ 86-95)

E' affetta da eccessivo formalismo, e pertanto viola l'art. 6 § 1 della Convenzione, una applicazione del principio di autosufficienza che porti alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso qualora la sua lettura, con l'aiuto dei riferimenti ai passaggi della sentenza del giudice di appello e ai documenti rilevanti citati nel ricorso, permetta di comprendere l'oggetto e lo svolgimento del procedimento nei gradi di merito, nonché la portata dei motivi svolti, sia per quanto riguarda il loro fondamento giuridico (i.e.: il tipo di censura proposta fra quelle previste dall'articolo 360 del c.p.c.) sia il loro contenuto. (Nella specie, la Corte EDU ha accertato che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza della Corte di cassazione, ciascun motivo recava nell'intestazione sia il tipo di censura proposta sia le disposizioni invocate; inoltre, i punti criticati nella sentenza della Corte d'appello risultavano riprodotti nell'esposizione dei fatti e, quanto, ai documenti, erano stati trascritti i brevi passaggi rilevanti ed era stato fatto riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso).

#### b) RICORSO n. 37781/13 (§§ 96-106)

Il meccanismo processuale all'epoca previsto dall'art. 366 *bis* c.p.c. (abrogato dalla normativa interna nel 2009), era compatibile con l'art. 6 della Convenzione (§§ 96-100).

Non è affetta da eccessivo formalismo una applicazione del principio di autosufficienza che dichiari inammissibili i motivi di ricorso nel caso in cui, facendo riferimento ad atti o documenti del procedimento di merito, non contengano i riferimenti ai documenti originali nei fascicoli depositati, in modo da consentire al giudice di verificarne prontamente la portata e il contenuto, fermo restando che deve ritenersi invece eccessivamente formalistico l'ulteriore obbligo di riproduzione degli stessi, interpretato come un obbligo di trascrizione integrale dei documenti. (§§101-106).

#### c) RICORSO n. 26049/2014 (§§ 107-115)

Non viola l'art. 6§1 della Convenzione una applicazione del principio di autosufficienza che, con riguardo alla esposizione dei fatti di causa (art. 366 n. 3 c.p.c.), richieda un'attività di sintesi e chiarezza, la quale implica uno sforzo da parte dell'avvocato di selezionare i fatti alla luce delle censure che si intendono svolgere, riassumendo gli aspetti rilevanti del procedimento di merito. (Nella specie nel ricorso erano stati solo trascritti gran parte dell'esposizione dei fatti della sentenza della Corte d'appello, le osservazioni dei ricorrenti in appello, parte del ricorso e la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, e ciò nonostante che l'avvocato dei ricorrenti fosse in grado di conoscere i suoi obblighi al riguardo, sulla base del testo dell'articolo 366 c.p.c. e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte di cassazione, che già all'epoca era sufficientemente chiara e coerente sul punto).

### § 2. Il principio dell'autosufficienza del ricorso in cassazione nei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

E' opportuno premettere che nessuna norma del codice di rito enuncia espressamente il concetto di "autosufficienza" tra i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione.

Il principio, invero, ha origini prettamente giurisprudenziali<sup>9</sup> e si trova esplicitamente menzionato per la prima volta in una sentenza della Corte di cassazione del 1986 <sup>10</sup>:

Inizialmente riferito al solo vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in breve tempo la sua applicazione è stata estesa anche ai vizi *in iudicando* e *in procedendo* di cui ai nn. 3 e 4 del citato art. 360 c.p.c. <sup>11</sup>.

Parallelamente all'affermarsi del principio, si sono sviluppati nella giurisprudenza di legittimità almeno due orientamenti, l'uno più "rigoroso" e l'altro più "indulgente" la legittimità almeno due orientamenti, l'uno più "rigoroso" e l'altro più "indulgente" la legittimità almeno due orientamenti, l'uno più "rigoroso" e l'altro più "indulgente" la legittimità almeno due orientamenti, l'uno più "rigoroso" e l'altro più "indulgente" la legittimità almeno due orientamenti, l'uno più "rigoroso" e l'altro più "indulgente" la legittimità almeno due orientamenti, l'uno più "rigoroso" e l'altro più "indulgente" la legittimità almeno due orientamenti, l'uno più "rigoroso" e l'altro più "indulgente" la legittimità almeno due orientamenti, l'uno più "rigoroso" e l'altro più "indulgente" la legittimità almeno due orientamenti, l'uno più "rigoroso" e l'altro più "indulgente" la legittimità almeno due orientamenti, l'uno più "rigoroso" e l'altro più "indulgente" la legittimita del legitt

Secondo l'interpretazione più rigorosa, che muove da un principio di "autoresponsabilità del difensore", risalente nel tempo<sup>13</sup> ma rinvenibile nella giurisprudenza anche recente, il principio di autosufficienza impone che il ricorso per cassazione contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. Corollario di tale impostazione è che il principio in questione si ritiene rispettato solo ove nel ricorso sia

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr. G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2019, 219, che lo inquadra quale principio "essenzialmente di fonte giurisprudenziale".

<sup>10</sup> Si tratta di Cass., 18.2.1986, n. 5656 (Rv. 448138), ricordata come leading case anche dalla Corte EDU nella sentenza Succi c/ Italia, così massimata:"La mancata ammissione di un mezzo di prova è denunziabile in Cassazione, sotto il profilo del difetto di motivazione, solo se i fatti dedotti siano tali da costituire un punto decisivo della controversia ed il ricorrente indichi specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova e il nesso di causalità tra l'asserita omissione e la decisione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova medesima: controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, deve appunto avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative".

In realtà, come sottolinea A. GIUSTI, L'autosufficienza del ricorso, in M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti (a cura di), La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte Suprema italiana, Bari, 2020, p. 217, "Nihil novi sub sole", atteso che "con la sentenza del 1986 la Corte utilizza un sintagma di nuovo conio, ma perviene ad un risultato nel segno della continuità con i precedenti". L'osservazione è condivisa da R. RODORF, Un idolum fori: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in Vivere il diritto. Scritti in onore di Carlo Maria Barone, a cura di A. Barone e R. Pardolesi, La Tribuna, 2020, p. 340, nt. 13, il quale a sua volta sottolinea che in quel caso la Corte si era limitata a fare applicazione dei tradizionali canoni di specificità, chiarezza e completezza dei motivi di ricorso. Per una rassegna delle pronunce di legittimità, anche antecedenti al 1986, dalle quali già emergevano "espressioni embrionali dell'autosufficienza" cfr. D. CASTAGNO, L'autosufficienza del ricorso per cassazione, in Giur. it., 2019, 2547 e ss., il quale, nel notare che la pronuncia del 1986 si poneva in linea di continuità con tali precedenti, osserva che conseguentemente "non sorprende che quando Cass., Sez. I, 18 settembre 1986, n. 5656 per la prima volta si riferisce ad un inedito principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, essa non riceva particolari attenzioni da parte della dottrina".

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> In proposito, A. GIUSTI, *L'autosufficienza, cit. p. 221* e ss. sottolinea la "potenzialità estensiva" del principio ed offre una significativa rassegna delle variegate applicazioni giurisprudenziali sia riguardo al vizio di violazione o falsa applicazione di legge che riguardo al vizio in procedendo di cui al n. 4 dell'art. 360 c.p.c.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sulla definizione in tali termini dei diversi orientamenti v. nt. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Per le applicazioni giurisprudenziali relative al periodo anteriore al settembre 2016, si rinvia alla Relazione di questo ufficio n. 143 del 5/9/2016.

integralmente trascritto l'atto, il verbale ovvero il documento cui il motivo stesso inerisce<sup>14</sup>.

L'orientamento più "indulgente", invece, considera sufficiente l'indicazione specifica (e, comunque, non solo *per relationem*), nel corpo del ricorso, dei fatti e delle circostanze inerenti al motivo, non richiedendo, tuttavia, la trascrizione integrale dell'atto, del verbale ovvero del documento su cui esso fonda ed "accontentandosi", della loro riproduzione nei termini essenziali, anche indiretta, tramite un sintetico (ma completo) resoconto del contenuto<sup>15</sup>.

Secondo un'ampia parte della dottrina e della giurisprudenza il principio di autosufficienza ha trovato consacrazione nella novella dell'art. 366 c.p.c., introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, il quale ha aggiunto ai cinque requisiti di contenuto-forma dell'atto introduttivo del giudizio, richiesti a pena di inammissibilità, un ulteriore requisito, e cioè il n. 6 del primo comma dell'art. 366 c.p.c., a mente del quale il ricorso deve contenere la "specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su quali il ricorso si fonda".

Anche dopo la novella del 2006, le dissonanze interpretative sopra segnalate si sono riproposte in analoghi termini.

In realtà la dottrina prevalente, che è sempre stata critica nei confronti dell'applicazione rigorosa del principio di autosufficienza, ha ritenuto che il legislatore, con la norma in questione, avesse attribuito "veste normativa alla versione originariamente (nonché ragionevolmente) light dell'autosufficienza, intesa esclusivamente come onere di "localizzazione" dell'atto o del verbale di causa cui fa riferimento la censura, ammettendo la possibilità di un rinvio per relationem", così determinando "il limite di tollerabilità della cifra applicativa del principio in

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Così, tra le più recenti massimate, Cass. Sez. L, 28/12/2017, n. 31082 (Rv. 646554 - 01); conf. Sez. 6-3, 3/2/2015, n. 1926 (Rv. 634266 - 01). Tra le più recenti non massimate il medesimo principio è espressamente richiamato, ad esempio, da Sez. 6-3, 9/11/2021, n. 32878 (con riferimento al caso in cui si denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali) e da Cass. Sez. 6-5, 22/10/2021, n. 29514 (con riferimento ad una cartella di pagamento impugnata per vizio di motivazione e non trascritta in ricorso), ma si noti che in entrambe queste ultime pronunce il ricorrente aveva altresì omesso di precisare l'esatta collocazione, nel fascicolo di ufficio o in quello di parte, dei documenti e degli atti invocati, analogamente al caso esaminato dalla Corte CEDU nella sentenza Succi c/ Italia con riferimento in particolare al ricorso n. 37781/13, ritenuto dal giudice di Strasburgo comunque compatibile con l'art. 6 della Convenzione sotto il profilo non già della mancata trascrizione degli atti ma del difetto di indicazione della loro collocazione.

<sup>15</sup> Cfr. Da ultimo, a titolo esemplificativo di tale versione "soft", cfr. Sez. 1, 7/3/2018, n. 5478 (Rv. 647747 - 01), per la quale "in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso; Cass. Sez. 5, 13/11/2018, n. 29093 (Rv. 651277 - 01), per la quale, fermi i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, che devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, i documenti, oltre ad essere indicati e localizzati, possono essere menzionati trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza; Cass. sez. 5, 11/11/2021, n. 33299, non massimata (relativa alla denuncia di un error in procedendo per difetto di specificità dei motivi di appello, formulata senza riprodurre, né direttamente, né indirettamente, il contenuto dell'atto di appello, con ciò impedendo alla Corte ogni controllo al riguardo).

esame, affinché lo stesso non possa più tradursi nell'obbligo di integrale trascrizione —a pena di inammissibilità —dei contenuti processuali relativi alla fase di merito nel corpo del ricorso, nonché, al fine di limitare quella eccessiva discrezionalità esercitata, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza di legittimità nell'applicazione del canone dell'autosufficienza''<sup>16</sup>. In definitiva, il principio di autosufficienza, per come in precedenza applicato dalla Corte di cassazione, sarebbe stato ridimensionato, in particolare con riferimento al venir meno dell'onere, per il ricorrente, di trascrivere integralmente gli atti e i documenti del giudizio<sup>17</sup>.

Invero, si dubita anche che si tratti di un principio desumibile dal nostro ordinamento 18, e si è comunque da più parti sottolineato come "la ragionevole istanza che il ricorrente metta il collegio in grado di verificare senza complesse ricerche la fondatezza delle proprie affermazioni si è trasformata in un "catenaccio" che getta nel panico i ricorrenti che si chiedono non solo "cosa" debbano inserire nell'atto, ma anche "come", per tema di sentirsi dichiarare una inammissibilità da insufficienza dei dati. Sul punto la Corte dice cose varie e fluttuanti, con buona pace della ragionevole conoscibilità delle regole del gioco".

Tuttavia, anche dopo la modifica dell'art. 366 c.p.c., la Corte di cassazione è rimasta "fluttuante" fra i due diversi orientamenti, continuando in non poche occasioni a ritenere necessaria, ai fini dell'ammissibilità, la completa trascrizione degli atti e dei documenti su cui si fonda il ricorso, e ciò nonostante le aspre critiche della dottrina ed il Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione ed il CNF del 17/12/2015 (che, nell'elencare una serie di "raccomandazioni" per la redazione dei ricorsi, esclude che il rispetto del principio di autosufficienza comporti un simile onere).

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha interpretato l'art. 366 n. 6 c.p.c. come volto non già a ridimensionare il principio di autosufficienza inteso nella sua accezione più rigida, bensì ad imporre un ulteriore e diverso onere, in aggiunta a quello riconducibile all'integrale trascrizione del ricorso, costituito dalla necessità di

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Per tutti, cfr. SANTANGELI, Autosufficienza. Ieri, oggi, domani. "...Eppur si muove...". Dal peccato di omissione al peccato di commissione, in www.judicium.it, p.12 e ss. Sulla stessa linea cfr. anche TISCINI, Il giudizio di cassazione riformato, in Giusto proc. civ.,2007, 523 ss.; RUSCIANO, Nomofilachia e ricorso in cassazione, Torino, 2012, 136 ss., citati da Santangeli alla nt. 12, nonché CAPORUSSO, sub art. 366, in La riforma del giudizio di cassazione a cura di Cipriani, Padova, 2009, 209 e, più di recente, ancora BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Il processo ordinario, Bari, 2019, 450, secondo il quale la nuova norma richiede soltanto una precisa "localizzazione" degli atti processuali e dei documenti cui il ricorso fa riferimento. Di diversa opinione, invece, BALLETTI e MINICHIELLO, IN AA.VV., Il nuovo giudizio di cassazione, Milano, 2007, 206 ss., secondo i quali l'attuale novella non può consentire interpretazioni lassiste del principio di autosufficienza del ricorso.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Nella medesima prospettiva, SASSANI, Il nuovo giudizio di Cassazione, in Riv. dir. proc., 2006, 217 e ss., in part. 228, osserva che il n. 6 dell'art. 366 "realizza un onorevole compromesso tra la direttrice del c.d. principio di autosufficienza del ricorso (principio di cui si è largamente abusato) e la logica (egualmente perversa) dello jura novit...chartulam".

<sup>18 &</sup>quot;Che si tratti di principio è articolo di fede perché nessuno sa indicare da dove si ricavi", così SASSANI, La deriva della cassazione e il silenzio dei chierici, in Riv. dir. proc., 2019, consultabile on line in www.judicium.it. Per una acuta confutazione dell'idea che si possa parlare dell'esistenza di un "principio" di autosufficienza, in assenza di fondamenti valoriali di tale livello, si veda R. RODORF, Un idolum fori, cit., p.335 e ss. per il quale "l'autosufficienza si riduce comunque ad una semplice regola di redazione (o di contenuto-forma) del ricorso per cassazione: non può certo ricavare da sé stessa la sua ragion d'essere, né presenta caratteri generali destinati ad esser declinati secondo criteri flessibili. Definirla un principio è volerle dare un'enfasi palesemente sproporzionata alla sua effettiva consistenza, un'enfasi che però tradisce la difficoltà di trovarle un adeguato fondamento".

"localizzare" l'atto o il documento rilevante, specificando nel ricorso la loro ubicazione topografica negli atti processuali, al fine di un agevole reperimento degli stessi<sup>19</sup>.

Tra le più recenti in proposito, si rimanda a Cass. Sez. 1, 10/12/2020 (Rv. 660090 - 01), così massimata: il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchè la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico". (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stata dedotta l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su di una domanda asseritamente contenuta nella comparsa d'intervento, senza che, tuttavia né tale domanda, né la sentenza di primo grado fossero "localizzate" all'interno degli atti del procedimento).

Da un esame della giurisprudenza dell'ultimo quadriennio, inevitabilmente esemplificativo considerato l'elevato numero di provvedimenti in cui il principio di autosufficienza risulta richiamato, emerge quanto segue:

- 2.1. Onere della integrale trascrizione degli atti o documenti di causa (id. applicazione "strong" del principio di autosufficienza): casistica esemplificativa delle pronunce dell'ultimo quadriennio.
- a) In tema di mezzi istruttori, Cass. Sez. 6-3, 10/8/2017 n. 19985 (Rv. 645357 01) ha confermato l'orientamento, già affermatosi in epoca precedente alle sentenze del 2012 nn. 5698 e 8077 (evocate dalle Corte di Strasburgo come possibile spartiacque delle incertezze giurisprudenziali)<sup>20</sup>, secondo il quale ove sia denunciato il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di esso, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, e ciò al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (conf., ex multis, Cass. Sez. 2, 21/9/2018, n. 23385, non massimata; Cass. sez. 3, 29 gennaio 2019, n. 2343, non massimata sul punto; Cass. Sez. 2, 16/9/2020, n. 19295, non massimata; Cass. Sez. 2, 27/9/2021, n. 25852, non massimata, la quale precisa che i ricorrenti, al fine di consentire alla Corte la valutazione della rilevanza e decisività degli articoli della prova per testimoni non

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cfr., Cass. Sez. 3, 9/4/2013, n. 8569 (Rv. 625839 - 01), così massimata: "ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame"; Conf., ex plurimis, Cass. Sez. 5, 15/7/2015, n. 14784 (Rv. 636120 - 01); Cass. Sez. 6-1, 27/7/2017, n. 18679 (Rv. 645334 - 01); Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34469 (Rv. 656488 - 01).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Tra i precedenti conformi, cfr. Cass. Sez. 6-L, 30/07/2010, n. 17915 (Rv. 614538 - 01); Cass. Sez. 6-5, 3/1/2014 n. 48 (Rv. 629011 - 01).

ammessa "avrebbero dovuto riprodurre, nel corpo del ricorso, non già singoli stralci, bensì integralmente i medesimi articoli di prova"; Cass. Sez. 6-3, 9/11/2021, n. 32878, cit. sub nota 14).

Con riguardo alle prove documentali, Cass. Sez. 5, 21/05/2019, n. 13625 (Rv. 653996 - 01) ha affermato che, qualora il ricorrente denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale la parte si era limitata ad indicare i documenti non esaminati dal giudice di merito senza trascriverne specificamente il contenuto)<sup>21</sup>.

b) In tema di vizio di motivazione sulla valutazione della CTU, Cass. Sez. 1, 3/12/2020, n. 27702 (Rv. 659930 - 01) ha ribadito<sup>22</sup> che, ove siano denunciate carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia disatteso le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, il ricorrente non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuto ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione.

Analogamente, Cass. Sez. 2, 7/1/2019, n. 121, non massimata, e Cass. Sez. 3, 13/07/2021, n. 19989 (Rv. 661839 - 01) che, a proposito di doglianze relative all'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del CTU, richiedono, tra l'altro, la trascrizione integrale, nel ricorso, "almeno" dei passaggi salienti e non condivisi della relazione, nonché delle critiche ad essi sollevate<sup>23</sup>.

- c) In tema di error in indicando, con particolare riguardo alla deduzione di erronea interpretazione del contratto, Cass. Sez. 3, 8/3/2019, n. 6735 (Rv. 653255 01) ha affermato che, qualora venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative<sup>24</sup>.
- d) In tema di controversie di lavoro, Sez. L, 13/08/2020, n. 17070 (Rv. 658796 01), ha affermato che, per soddisfare il principio di autosufficienza, il lavoratore ricorrente deve riportare integralmente il contenuto della norma di natura negoziale collettiva volta a fondare la pretesa, il cui accoglimento impone la puntuale

<sup>22</sup> Tra i precedenti conformi più risalenti, v. Cass. Sez. 3, 30/8/2004. n. 17369 (Rv. 576567 - 01).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Conf. già Cass. Sez. 3, 25/8/2006 (Rv. 591899 - 01).

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Conformi, tra i precedenti massimati, Cass., sez. 1, 17.7.2014, n. 16368 (Rv. 632050); Cass. Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016 (Rv. 639844).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Conf, ex plurimis, Cass. Sez. L, 11/07/2007, n. 15489 (Rv. 598731 - 01); Cass. Sez. 5, 4/6/2010, n. 13587, (Rv. 613335 - 01); Cass. Sez. 1, 6/8/2015 m. 16546, non massimata.

comparazione tra le mansioni effettivamente svolte con quelle richieste dalla fonte negoziale, ai fini della attribuzione della qualifica richiesta<sup>25</sup>.

- e) In tema di vizi della motivazione dell'avviso di accertamento o della cartella di pagamento sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento, la Sezione tributaria ritiene che il ricorrente, a pena di inammissibilità, debba trascrivere testualmente il contenuto dell'atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito, al fine di consentire la verifica della doglianza esclusivamente mediante l'esame del ricorso (ex multis, Cass. Sez. 5, 28/6/2017, n. 16147, Rv. 644703 01; Cass. Sez. 5 06/11/2019, n. 28570, Rv. 655730 01)<sup>26</sup>.
- f) In tema di interpretazione del giudicato esterno, si è consolidato il principio secondo il quale la rilevabilità del giudicato esterno va coordinata con l'onere di autosufficienza del ricorso, con la conseguenza il ricorrente, nel dedurre l'esistenza del giudicato ( la sua inesistenza invece affermato dalla Corte di appello) deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (così, tra le più recenti, Cass. 23/6/2017, n. 15737, Rv. 644674 01; Cass. Sez. L, 8/3/2018, n. 5508, Rv. 647532 01; Cass., Sez. 2, 19/8/2020, n. 17310, Rv. 658895 01).
- g) <u>In tema di vizi della relata di notifica</u>, la Corte di cassazione tendenzialmente esige la **trascrizione integrale della stessa**, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo (da ultimo, tra le pronunce massimate, Cass. Sez. 5, 28/2/2017 n. 5185, Rv. 643229 01; Cass. Sez. 5, 30/11/2018, n. 31038, Rv. 651622 01).
- h) In tema di error in procedendo, in particolare con riferimento alla deduzione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., numerose pronunce, sulla premessa che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, affermano che ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. Sez. 5, 29/9/2017, n. 22880, Rv. 645637 01). Parimenti, nell'opposto caso in cui sia denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. Sez. 1, 23/12/2020, n. 29495, Rv. 660190 01).
- i) <u>In tema di vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.</u>, **Cass. Sez. 2 14/10/2021, Cass. n. 28072, Rv. 662554 01**, ponendosi in linea di continuità con una giurisprudenza più risalente<sup>27</sup>, ha affermato che la deduzione di un tale vizio postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> In precedenza, conf. Cass. Sez. L, 13/11/2014, n. 24230 (Rv. 633192 - 01).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Conf. Cass. Sez. 5, 19/04/2013, n. 9536 (Rv. 626383 - 01); Cass. Sez. 5 29/07/2015, n. 16010 (Rv. 636268 - 01).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Tra i precedenti conformi, cfr. Cass. Sez. L 4/07/2014, n. 15367, Rv. 631768 – 01; Cass. Sez. 2, 19/03/2007, n. 6361, Rv. 596820 – 01.

autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi.

- 2.2. Onere di riassumere o di allegare gli atti o documenti di causa quale idonea alternativa alla loro integrale trascrizione (id. applicazione "soff" del principio di autosufficienza): casistica esemplificativa delle pronunce dell'ultimo quadriennio.
- a) In tema di prove documentali, Cass. Sez. 1, 7/03/2018, n. 5478, Rv. 647747 01 (cit. sub nota 15) ha ritenuto che, in applicazione del principio di autosufficienza, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione. (Nella fattispecie, relativa a un giudizio di impugnativa di delibere societarie di approvazione dei bilanci, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso perché privo di un'adeguata descrizione del contenuto dei bilanci stessi e degli atti intervenuti tra le parti, nonché dell'indicazione del fascicolo dove tali documenti sarebbero stati rinvenibili). Conforme, di recente, Cass. Sez. 6-1 del 12/12/2021, n. 33996, non massimata.

In senso sostanzialmente analogo, Cass. Sez. 5, 13/11/2018, n. 29093, Rv. 651277 – 01 parla di onere di trascrivere o riassumere il contenuto dell'atto o del documento, nella specie con riferimento ad un avviso di accertamento (così discostandosi dal più rigido e coevo orientamento della stessa sezione riportato al § 2.1, sub e). Anche per Cass. Sez. 6-3, 23/10/2018, n. 26762, non massimata, è sufficiente "trascrivere o riassumere" il contenuto del documento. Ancora più recentemente il principio è richiamato da Cass. Sez. 1, 13/4/2021, n. 9678, non massimata, secondo la quale il ricorrente ha il duplice onere - imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. e dall'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., a pena di improcedibilità del ricorso di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso.

Parimenti, per quanto riguarda la produzione di documenti redatti in lingua straniera, Cass. Sez. 3, 29/01/2019, n. 2331, Rv. 652658 – 02, ha affermato che il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c. con riferimento ai soli atti processuali in senso stretto, va conformato alla previsione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. che impone, in applicazione del principio di specificità, un

sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, previa traduzione, in italiano, nonché della specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione.

- b) In tema di liquidazione delle spese processuali relative alla consulenza tecnica d'ufficio, Cass. Sez. L, 17/08/2018, n. 20763, Rv. 650128 01, ha affermato che il ricorso per cassazione con il quale venga dedotta la violazione del principio generale di soccombenza, in virtù del principio di autosufficienza ed a pena di inammissibilità, deve essere accompagnato dalla produzione o dalla trascrizione del decreto di liquidazione censurato.
- c) <u>In tema di norme giuridiche di rango secondario</u>, con riferimento alla deduzione di vizi relativi ad un regolamento comunale, Cass. Sez. 5, 20/07/2018, n. 19360, Rv. 650046 01 ha ritenuto necessario, in virtù del principio di autosufficienza che le disposizioni rilevanti siano trascritte o allegate, in quanto per le norme giuridiche di rango secondario non opera il principio "*iura novit curia*".

#### 2.3. Onere di "localizzare" l'atto o il documento su cui il motivo è fondato.

Al principio di autosufficienza espresso dall'art. 366, n. 6, c.p.c., si correla l'onere di cui all'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., con particolare riferimento all'obbligo di localizzazione dei documenti su cui il motivo si fonda.

Entrambi gli orientamenti sopra descritti, sia quello che reputa necessaria l'integrale trascrizione dell'atto o documento (quanto nelle parti oggetto di doglianza), sia quello che ritiene sufficiente un "riassunto" del loro contenuto, convergono nel ritenere che il ricorrente debba provvedere "anche" alla loro "individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, nonché a precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità"<sup>28</sup>.

In tale prospettiva, ferma l'ineliminabile necessità di specificare i motivi di impugnazione, Cass. Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184, Rv. 660090 – 01 ha precisato che "la mancata localizzazione del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante contenutistico" e ciò in quanto "il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile" 29.

20

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cass. **SU**, 27/12/2019, **n**. 34469, **Rv**. 656488 – 01 e, tra le molte, giurisprudenza citata *sub* nota 19, nonché **Cass. Sez.** 5, 15/1/2019, **n**. 777, **Rv**. 652190 – 01.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> La pronuncia citata, in motivazione, evidenzia la valenza "non formalistica" dell'onere di "localizzazione", così esprimendosi: "Va per completezza notato che la specifica indicazione, intesa quale «localizzazione» degli atti e/o dei documenti, lungi dal presentarsi quale accanimento formalistico, manifesta un'attitudine di segno esattamente opposto, ed ha in concreto reso la nozione di autosufficienza hen più elastica di quanto non fosse nella giurisprudenza precedente: se non è per lo più richiesta, dalla giurisprudenza di questa Corte, l'integrale trascrizione degli atti o dei documenti, ma è consentito «un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto» (a mero titolo di esempio Cass. 29 gennaio 2019, n. 2331), ciò è proprio perché la «localizzazione» di essi, a condizione che siano stati anche depositati, come richiede a pena di improcedibilità il successivo articolo 369, comma 2, n. 4, c.p.c., consente al giudice di coniugare, non discrezionalmente, ma in stretta adesione al motivo come formulato, il resoconto dell'atto o del documento ed il suo integrale contenuto".

In altri termini, anche se il documento è riprodotto nel corpo del ricorso, mediante trascrizione integrale o per riassunto, ciò non è sufficiente ad escludere una pronuncia di inammissibilità, occorrendo sempre e comunque l'ulteriore requisito della "localizzazione"<sup>30</sup>.

A ciò deve aggiungersi che, come precisato da Cass. Sez. 6-3, 6/10/2017, n. 23452, Rv. 646334 – 01, l'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte.

Quanto alle modalità attraverso le quali deve essere soddisfatta la prescrizione di cui all'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., appare ormai consolidato l'orientamento, di recente ribadito da Cass. Sez. 6-3, 3/05/2019, n. 11599, Rv. 653800 – 01, secondo il quale il relativo onere del ricorrente di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, comma 3, c.p.c., ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi<sup>31</sup>

A sua volta, Cass. Sez. 3, 20/11/2017, n. 27475, Rv. 646829 – 01<sup>32</sup> ha ribadito le modalità attraverso le quali deve essere soddisfatta la prescrizione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in correlazione all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., e precisamente: "a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la sua produzione, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che esso è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in cassazione o lo faccia senza fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Di "duplice onere" parla Cass. Sez. 6-3, 28/09/2016, n. 19048, Rv. 642130 − 01, nonché Cass. Sez. 1, 13/4/2021, n. 9678, non massimata, cit. al § 2.2, sub a).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Principio affermato da Cass. SU, 3.11.2011, n. 22726, Rv. 619317- 01 componendo un contrasto tra due opposte opzione ermeneutiche dell'art. 369, comma 2, n. 4: a) un primo orientamento riteneva che l'onere di deposito dovesse intendersi esteso a tutti gli atti processuali ricompresi nel fascicolo d'ufficio dei gradi di merito, non potendosi ritenere l'assolvimento di tale onere fungibile con il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo di merito vistata dal Cancelliere del giudice *a quo*, a sua volta prescritto dall'art. 369, comma 3, c.p.c.; b) un opposto orientamento riteneva che l'onere di deposito riguardasse solo gli atti e i documenti che non fanno parte del fascicolo d'ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, in relazione ai quali grava sul ricorrente solo l'onere della richiesta di trasmissione, da depositare unitamente al ricorso.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Principio già affermato da Cass. SU, 25/03/2010, n. 7161, Rv. 612109 – 01 ed ulteriormente precisato da Cass. SU 7.11.2013, n. 25038, Rv. 628054.

all'ammissibilità del ricorso oppure attinente alla sua fondatezza e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso".

Di recente, inoltre, Cass. Sez. 5, 13/05/2021, n. 12844, Rv. 661350 – 01 ha chiarito che, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice *a quo*, la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della medesima disposizione, non potendo discendere dal suo mancato deposito "insieme col ricorso" la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

#### 2.4. Il Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione ed il CNF del 17/12/2015.

In tale quadro, è maturato il "Protocollo d'intesa tra la Corte di Cassazione ed il CNF", volto a dettare "Regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria", sottoscritto in data 17/12/2015 (e valorizzato anche dalla sentenza della Corte EDU Succi c/Italia), il quale aveva il dichiarato obiettivo di "arrivare ad una disciplina concreta del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione...", considerando anche che "alla luce della riforma dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., appariva necessario chiedersi se il richiamato principio potesse essere inteso nel senso che, fermo l'onere irrinunciabile di specificità dei motivi di impugnazione, il ricorrente sia soggetto ad un ulteriore "onere di (puntuale) indicazione", con riferimento agli atti e documenti del giudizio, del "tempo" (atto introduttivo, memorie, ecc., in primo o secondo grado) e del "luogo" (pagina, paragrafo, ecc. dei citati atti) ove sia stata formulata una determinata eccezione o prodotto un determinato documento, senza doverne trascrivere integralmente il contenuto. Un onere di indicazione integrato dall'onere di allegazione, espresso dalla novella dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. ...";

Su tali premesse, il *Protocollo*, nell'indicare in apposita sezione le regole cui attenersi onde rispettare il principio di autosufficienza, chiarisce in primo luogo che il rispetto di tale principio "non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento".

Inoltre, in relazione alla cd. "localizzazione", precisa che tale principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della Sezione tributaria, quando nel ricorso vi sia la specifica indicazione: a) "del luogo (punto) dell'atto, del documento, del contratto, o dell'accordo collettivo al quale ci si riferisce"; b) del "tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo"; c) della "fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto".

Il medesimo *Protocollo*, al punto n. 4 dell'ultimo paragrafo, dedicato appunto al principio di autosufficienza, contiene anche una indicazione relativa all'onere ex art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.: "il summenzionato principio [di autosufficienza] deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della Sezione Tributaria, quando: [...] siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi di giudizio) ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., gli atti i documenti il contratto o l'accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso".

Nel rinviare ai commenti della dottrina sul tema<sup>33</sup>, si segnala in particolare il rilievo (sostanzialmente in linea con la interpretazione giurisprudenziale "soft" sopra riportata) secondo il quale non sembrerebbe possibile "leggere il Protocollo nel senso che abbia inteso espungere la necessità di riportare la parte dell'atto, del documento o del contratto, su cui si fonda il motivo, o direttamente o indirettamente. Ne dà conferma, se ve ne fosse bisogno, il riferimento della premessa all'esclusione di "un onere di trascrizione integrale nel ricorso". Lo impone ... il necessario ammennicolo del principio di specificità del motivo: un motivo che si fondi su atti, documenti o contratti non può essere specifico senza indicare nella sua struttura espositiva il contenuto, cioè la parte di essi da cui si argomenta e, quindi, senza riprodurlo direttamente mediante trascrizione della relativa parte oppure senza riprodurlo indirettamente. L'onere di riproduzione diretta od indiretta della parte che sorregge l'argomentazione non è escluso dal Protocollo, ma anzi è confermato pienamente" <sup>134</sup>.

Sul versante giurisprudenziale, di recente Cass. Sez. 1, 29/07/2021, n. 21831, Rv. 661927 – 01 ha opportunamente precisato che il *Protocollo* non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito. In particolare, non può essere considerato improferibile il ricorso ove il ricorrente non abbia provveduto alla formazione di apposito fascicoletto contenente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, atteso che l'onere del ricorrente di cui all'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 7 del d. lgs. n. 40 del 2006 è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, mentre per gli atti e i documenti del fascicolo d'ufficio, è sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6 c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

## § 3. La conoscenza dei fatti di causa e la specificità dei motivi (art. 366 nn. 3 e 4 c.p.c.): gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Ai sensi dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, "l'esposizione sommaria dei fatti di causa" e l'indicazione dei "motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano...".

Da tali requisiti si trae, normalmente, la conclusione dell'esistenza di un peculiare principio che regge il motivo di ricorso, da individuarsi nella sua "specificità"<sup>35</sup>: quest'ultima non coincide con il principio di autosufficienza, benché spesso si ritrovi ad essa sovrapposto, ma ne costituisce senz'altro un presupposto ineludibile.

In proposito non può trascurarsi che è ormai trascorso quasi un decennio da quando il Supremo organo di nomofilachia ha precisato che il principio di

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Tra i molti, v. D. CERRI, La scrittura degli atti processuali ed il Protocollo d'intesa C.N.F./Cassazione sulla redazione dei ricorsi, in www.judicium.it; R. FRASCA, Glosse e commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense, in www.judicium.it; C. PUNZI, Il principio di autosufficienza e il «protocollo d'intesa» sul ricorso in cassazione, in Riv. Dir. Proc., 2016, pp. 581 ss.;

<sup>34</sup> Così R. FRASCA, Glosse e commenti, cit.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> A ben vedere il principio di specificità è propriamente rinvenibile nella prescrizione di cui al n. 4 dell'art. 366, tuttavia vengono in questa sede trattati congiuntamente atteso che, come acutamente nota R. Frasca, Glosse e commenti, cit., la specificità si trova evocata, nella giurisprudenza della Corte, "con impropria commistione a proposito del requisito dell'esposizione del fatto".

autosufficienza "è da intendere come **un corollario** del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli art. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c." <sup>36</sup>

Ciò premesso, è opportuno evidenziare come, con riferimento ad entrambi i requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. sembrano ancora presenti nella giurisprudenza di legittimità alcune disomogeneità.

#### 3.1. La sommaria esposizione dei fatti (art. 366, n. 3 c.p.c.).

Quanto al requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., la disomogeneità si rileva in particolare con riferimento alla ammissibilità del ricorso nell'ipotesi in cui i fatti di causa, anziché essere autonomamente e sinteticamente riportati, siano più o meno agevolmente enucleabili solo dallo svolgimento dei motivi.

L'orientamento più severo, è stato recentemente ribadito da Cass. Sez. 1, 3/11/2020, n. 24432, Rv. 659427 – 01, secondo la quale, per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa<sup>37</sup>.

Nella motivazione della medesima pronuncia, a sostegno del principio enunciato, si puntualizza che il Protocollo d'intesa tra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense riconosce doversi indicare separatamente, da un lato, la cd. "sintesi dei motivi"

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Così Cass. **SU, 22/05/2012, n. 8077, Rv. 622362 – 01**, richiamata dalla stessa Corte di Strasburgo come "spartiacque" della tendenza della Corte di cassazione ad intendere il principio di autosufficienza in modo eccessivamente formalistico. Il concetto è stato successivamente ribadito da Cass. Sez. L, 17/01/2014, n. 896, Rv. 630375 – 01.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> In termini analoghi si è espressa pochi mesi prima Cass. Sez. 5, 30/04/2020, n. 8425, Rv. 658196 - 01), così massimata: "Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere (nella specie ravvisata dalla S.C. a fronte di ricorso per cassazione di 239 pagine, nonostante la semplicità della questione giuridica alla base della decisione impugnata, illustrata in due pagine) pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui".

Tra i precedenti in senso sostanzialmente conforme cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19047 del 28/09/2016, Rv. 642129 -01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014, Rv. 633187 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21260 del 08/10/2014, Rv. 632869 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 784 del 16/01/2014, Rv. 629757 - 01).

e dall'altro la "esposizione del fatto" e lo svolgimento del processo siccome funzionale "alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva"; e solo dopo suppone redigersi la parte relativa ai "motivi di impugnazione"; posta tale premessa, la Corte ha ritenuto che "ciò è da considerare confermativo del senso ultimo del canone di autosufficienza, visto che la ripartizione dell'esposizione del fatto non può mai mancare nel ricorso per cassazione e deve rimanere per migliore intelligenza confinata in termini di tendenziale autonomia rispetto alla esposizione delle argomentazioni a sostegno delle singole censure; difatti i motivi di ricorso, essendo deputati a esporre gli argomenti difensivi, anche ove alludano alle fasi del giudizio (e una tale allusione è del tutto generica nel caso di specie) non possono considerarsi funzionalmente idonei a una precisa enucleazione dei fatti di causa, la quale invece è prescritta sì in termini di sommarietà dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., ma in funzione della necessità di individuare innanzi tutto la materia del contendere, agevolando la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, per modo da coordinare, poi, l'esame dei motivi di censura".

Apparentemente sulla stessa scia si pone Cass. Sez. 6-3, 28/05/2018, n. 13312, Rv. 648924 – 01, così massimata: "per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum, nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado.

A ben vedere, tuttavia, tale pronuncia più propriamente si inserisce in quel filone giurisprudenziale che tende a dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi cd. "assemblati" o "farciti" o "sandwich" (sui quali vedi il successivo § 3.3), e lascia emergere in modo particolarmente evidente il labile confine tra una valutazione del difetto di specificità fondata su una esigenza di carattere sostanziale (mancanza di chiarezza e incomprensibilità dei fatti, come sembra avvenuto nel caso specifico), e quella fondata sulla violazione di una regola essenzialmente formale (necessità di una netta separazione delle parti del ricorso deputate alla esposizione dei fatti da quelle dedicata allo svolgimento dei motivi, indipendente dalla loro agevole comprensibilità).

Espressione di un orientamento meno formalistico, ed in consapevole contrasto con\_quello più rigido, si era in precedenza posta Cass. Sez. 3, 28/06/2018, n. 17036, Rv. 649425 – 01, secondo la quale, per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dal n. 3 dell'art. 366 c.p.c., non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell'atto, attraverso lo svolgimento dei motivi<sup>38</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Si rinvia alla motivazione della decisione citata per una accurata disamina dei contrapposti orientamenti e delle rispettive argomentazioni; in questa sede ci si limita ad evidenziare che tale pronuncia ha motivato l'opzione interpretativa prescelta argomentando sia dal punto di vista

#### 3.2 L'onere di specificità dei motivi (art. 366 n. 4 c.p.c.).

Il requisito di cui al n. 4 dell'art. 366 c.p.c. si articola in due sotto-elementi: da un lato, infatti, occorre che sia indicata la norma di legge che si assume violata ("...con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano...") e, dall'altro, il motivo, tra quelli elencati nell'art. 360 c.p.c., cui si intende ascrivere il vizio lamentato ("motivi per i quali si chiede la cassazione..."); sicché, fermandosi al tenore letterale della norma, solo il rispetto di entrambe le condizioni consente al ricorso di superare il vaglio di ammissibilità sotto il profilo della specificità dei motivi.

a) In particolare, per quanto riguarda la prima parte della norma (i.e.: indicazione delle norme che si assumono violate), l'orientamento più recente sembra prediligere una rigida applicazione della regola, come si evince da Cass. SU, 28/10/2020, n. 23745, Rv. 659448 - 01, la quale ha chiarito che l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa<sup>39</sup>.

Sembra pertanto che la Corte di legittimità si stia orientando nel senso di abbandonare il diverso e meno rigoroso orientamento (su cui v. nota 38), espresso ancora di recente da Cass. Sez. 5, 23/5/2018, n. 12690, Rv. 648743 - 01, secondo il quale l'erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio

\_

dell'interpretazione letterale (l'art. 366 c.p.c. non prescrive alcuna sanzione di inammissibilità quanto all'ordine con cui i contenuti del ricorso debbano essere esposti), che dal punto di vista dell'interpretazione sistematica (è "principio risalente e di antica civiltà giuridica" che tutti gli atti processuali vadano qualificati, interpretati e giudicati non segmentandone i contenuti, ma apprezzandoli nel loro complesso, e valutando ciascuna parte in relazione a tutte le altre parti) e logica, senza trascurare la compatibilità del principio con la giurisprudenza della Corte EDU.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Principio affermato da tempo, tra le più recenti v. Cass. Sez. 1, 29/11/2016, n. 24298, Rv. 642805 – 02; Cass. Sez. 1, 5/08/2020, n. 16700 Rv. 658610 – 01, e da ultimo ribadito da Cass. Sez. 5, 6/07/2021, n. 18998, Rv. 661805 – 01. In precedenza, in senso contrario, si erano espresse, tra le pronunce massimate, Cass. Sez. 3, 26/01/2005, n. 1606, Rv. 579538 – 01, secondo la quale "La mancata indicazione delle norme di diritto su cui il ricorso per cassazione si fonda non è idonea a determinarne l'inammissibilità allorché le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento siano desumibili dall'insieme degli argomenti addotti dal ricorrente"; conf. Cass. Sez. L, 13/01/2006, n. 526, Rv. 586994 – 01. Sulla stessa scia v. Cass. Sez. 3, 4/6/2007, n. 12929, Rv. 597308 – 01, così massimata: "l'indicazione, ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c., delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti della impugnazione, sicché la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del "quid disputandum". Conforme con quest'ultimo orientamento anche Cass. Sez. 5, 3/8/2012, n. 14026, Rv. 623656 - 01).

denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'inammissibilità del motivo, la cui rubrica menzionava la violazione di una norma ormai abrogata e sostituita da un'altra disposizione di legge, atteso che dalla lettura del ricorso si evinceva con chiarezza il principio cui faceva riferimento la previsione pur non correttamente individuata).

b) <u>Per quanto riguarda la seconda parte della norma (i.e.: i</u> motivi per i quali si chiede la cassazione) delle divergenze giurisprudenziali si riscontrano nell'ipotesi in cui un singolo motivo sia articolato cumulando più profili di doglianza (cd. motivi misti) non specificamente ricondotti a ciascuna delle diverse ipotesi tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., oppure ricondotti ad ipotesi tra loro logicamente incompatibili.

Secondo <u>l'interpretazione più rigorosa</u>, recentemente ribadita da Cass. Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874, Rv. 651324 - 01, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse<sup>40</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> La pronuncia citata si pone in linea di continuità con Sez. 1, 23/9/2011, n. 19943, Rv. 619790 – 01, ma è in evidente contrasto con il principio affermato pochi mesi prima da Cass. Sez. 5, 11/4/2018, n. 8915, Rv. 647708 – 01, così massimata: "è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto". In una prospettiva analoga al primo e più severo orientamento si è recentemente posta Cass. Sez. 5, 5/3/2021, n. 6150, Rv. 660696 – 01 che ha ritenuto contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Sulla linea più rigorosa sembra collocarsi anche Cass., Sez. L 18/8/2020, n. 17224, Rv. 658539 – 01, per la quale il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. "richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e

Tale orientamento, tuttavia, appare <u>sensibilmente attenuato</u> in una pronuncia emessa lo stesso giorno da altra Sezione della Corte: si allude a **Cass. Sez. 2**, 23/10/2018, n. 26790 Rv. 651379 - 01, per la quale l'inammissibilità conseguente alla articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza può essere pronunciata solo quando non sia possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse<sup>41</sup>.

Quest'ultimo arresto si inserisce in un filone, maggioritario, che sembra esprimere un <u>orientamento meno severo</u>, secondo il quale il ricorso per cassazione deve, sì, essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall'art. 360, comma 1, c.p.c., ma ciò senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi<sup>42</sup>.

Nella stessa prospettiva si era in precedenza posta Cass. Sez. 6-3, 17/03/2017, n. 7009, Rv. 643681 – 01, per la quale l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate<sup>43</sup>.

\_

l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia". La necessità della indicazione della rubrica per ogni motivo era già stata affermata da Cass. Sez. 3, 19/8/2009, n. 18421 Rv. 609255 – 01; in proposito cfr. R.FRASCA, Ricorso per cassazione, controricorso, ricorso incidentale, in La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana, a cura di Acierno Curzio e Giusti, Bari, 2015, il quale esclude un automatismo per cui alla mancanza di rubricazione si possa attribuire il significato di mancanza dei motivi, ove dall'illustrazione emerga in qualche modo la riferibilità dell'esposizione ad alcuna delle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione in cui, effettuata una ricerca all'interno del testo dei cinque capitoli dell'unico motivo formulato, ha riscontrato l'assenza di dati sufficientemente univoci per risalire a una delle categorie previste dall'art. 360 c.p.c., prendendo atto dell'impossibilità di individuare per ciascun capitolo, o per il complesso dei capitoli unitariamente considerati, una delle tipologie di censura consentite.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Così Cass. Sez. 2, 7/5/2018, n. 10862, Rv. 648018 – 01 che ribadisce un principio in precedenza espresso Cass., SU, 24.7.2013, n. 17931, Rv. 627268: entrambe tali pronunce (ed altre conformi), in realtà non si riferivano ad ipotesi di censure cumulativamente proposte con un unico motivo, ma all'omessa menzione della fattispecie invocata, tra quelle previste dall'art. 360 c.p.c.; erano infatti relative al diverso caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte: in applicazione dell'enunciato principio hanno ritenuto che in tale ipotesi non è indispensabile l'esplicita menzione della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1, dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso il cui unico motivo - dedotto in 27 pagine e senza distinzioni tra le diverse censure di fatto e in diritto - indicava cumulativamente in rubrica 32

In sostanza, l'esame della giurisprudenza degli ultimi anni segnala l'affermarsi di una opzione interpretativa volta a ritenere rispettato il principio di specificità allorché, prescindendo dal rigore formalistico, il motivo sia comunque in grado di consentire il raggiungimento dello scopo suo proprio, consistente nell'identificazione della violazione che si assume viziare la sentenza e che fonda la richiesta di annullamento<sup>44</sup>.

Tale conclusione sembra avallata dalla recentissima pronuncia di Cass. SU, 8/11/2021, n. 32415, in corso di massimazione, la quale, a fronte di un motivo di dubbia ammissibilità - in ragione dalla scarsa tassatività e specificità dello stesso, in uno alla congerie di argomenti, non sempre immediatamente riconducibili a una delle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c. - ha ritenuto che il motivo stesso potesse superare il vaglio di ammissibilità "in forza di una complessiva lettura dell'insieme censuratorio, che permette di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c.".

#### 3.3. La prassi dei ricorsi cc.dd. "assemblati" o "farciti" o "sandwich".

Allo scopo di scongiurare dichiarazioni di inammissibilità per difetto di autosufficienza, è invalsa tra gli avvocati cassazionisti la prassi di inserire nei ricorsi la integrale riproduzione, mediante scannerizzazione ovvero spillatura, degli atti, dei verbali e dei documenti di causa, senza alcuno sforzo di selezione o rielaborazione sintetica dei loro contenuti, secondo una tecnica redazionale che dà vita a quelli che sono meglio noti come ricorsi "assemblati" o "farciti" o "sandwich" 45.

In tali casi la giurisprudenza si è trovata a dover affrontare la questione dell'ammissibilità dei ricorsi non già per difetto di autosufficienza, bensì per eccesso di autosufficienza.

Il primo e più risalente orientamento, che ha escluso tout court l'ammissibilità di un siffatto modo di confezionamento del ricorso<sup>46</sup>, sembra oggi superato da una

diverse disposizioni pretesamente violate e mancava di argomentazioni intellegibili volte a dimostrare il contrasto tra dette norme e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> In questo senso si era espressa già **Cass. SU, 6/5/2015, n. 9100, Rv. 635452 - 01**, così massimata: "il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

Ne consegue che, come ribadito da Cass. Sez. 6-2, 14/05/2018, n. 11603, Rv. 648533 - 01, deve ritenersi inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Definizione rinvenibile in particolare, nella motivazione di Cass., sez. V, 18.9.2015, n. 18363 (Rv. 636551).

<sup>46</sup> Cfr. Cass., sez. VI-5, 12.10.2012, n. 17447 (Rv. 624008) - ove la violazione del principio di autosufficienza viene motivata considerando che "detta modalità grafica viola il precetto dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa e grava la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, impedendo l'agevole comprensione della questione controversa, nonché rimettendo alla discrezionale valutazione della stessa la verifica del contenuto degli atti del processo"; Cass., sez. VI-5, 24.7.2013, n. 18020 (Rv. 628055), la quale sottolinea come una simile forma di collazione del ricorso sostanzialmente consiste in un rinvio puro e semplice agli atti di causa; Cass., sez. L, 7.10.2013, n. 22792 (Rv. (628531), che sanziona con l'inammissibilità un'esposizione dei fatti processuali che si

giurisprudenza che ritiene ammissibile anche tale tecnica, sia pure con alcune importanti puntualizzazioni.

In particolare, Cass. Sez. 5, 4/4/2018, n. 8245, Rv. 647702 – 01 ha affermato che il ricorso per cassazione cd."assemblato" mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un'esposizione dei fatti non sommaria, viola l'art. 366,comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti, in quanto facilmente individuabili ed isolabili, l'atto processuale, ricondotto al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza<sup>47</sup>.

In senso sostanzialmente conforme Cass. Sez. 5, 24/07/2018, n. 19562, Rv. 649852 – 01, secondo la quale il ricorso per cassazione confezionato mediante inserimento di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito non viola il principio di autosufficienza, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta

Non sembra discostarsi da tale impostazione Cass. Sez. L, 25/11/2020, n. 26837, Rv. 659630 – 01, la quale, pur non escludendo radicalmente che nel contesto dell'atto possano essere inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, ha comunque ribadito che la tecnica di redigere il ricorso per cassazione con la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di un concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, non potendo essere demandato all'interprete di ricercarne gli elementi rilevanti all'interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte.

§ 4. Conseguenze della declaratoria di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza: configurabilità di una responsabilità processuale ex art. 96 comma 3 c.p.c. ed inconfigurabilità di un errore revocatorio.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dei requisiti richiesti per la sua redazione possono derivare "a cascata" ulteriori conseguenze penalizzanti per la parte.

Una prima conseguenza, desumibile da una giurisprudenza uniforme sul punto, è la circostanza che la proposizione di un ricorso per cassazione in palese violazione dell'art.

\_

limiti "a richiamare - anche attraverso la loro allegazione o mediante la mera riproduzione - tutti indistintamente gli atti dei precedenti gradi del processo, ivi compresi quelli formatisi nel suo corso come i verbali d'udienza.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Nel caso concreto la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, composto di quasi duecento pagine, perché, eliminati gli atti ivi inseriti, costituiti essenzialmente dal processo verbale di constatazione, dall'avviso di accertamento e dalla sentenza impugnata, finiva con il contenere solo una breve indicazione dei motivi di ricorso e la formulazione delle conclusioni, precedute da una esposizione dei fatti processuali estremamente sintetica, che non consentiva alla Corte di avere una completa cognizione della controversia, mediante l'individuazione delle specifiche censure formulate contro le argomentazioni della sentenza impugnata.

366 c.p.c., tale da concretare un errore grossolano del difensore nella redazione dell'atto, giustifica la condanna della parte (che risponde delle condotte del proprio avvocato ex art. 2049 c.c.) al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (così Cass. Sez. 5, 23/05/2019, n. 14035, Rv. 654111 – 01; conf. Cass. Sez. 6-1 17/7/2020, n. 15333, Rv. 658367 – 01) ; in tali ipotesi, infatti, si determina uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso che ostacolano la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (cfr. Cass. Sez. 3, 30/4/2018, n. 10327, Rv. 648432 – 01; conf. Cass. Sez. 3, 27/2/2019, n. 5725, Rv. 652838 – 02, con riferimento, più in generale, ai ricorsi "basati su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privi di autosufficienza oppure contenenti una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondati sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., che ne esclude la invocabilità").

Altra non trascurabile conseguenza, anch'essa enucleabile da una giurisprudenza univoca, risiede nella impossibilità di configurare un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d'appello (cfr. Cass. Sez. 2, 22/6/2007, n. 14608, Rv. 598146 – 01; Cass. Sez. 6-5, 31/08/2017, n. 20635, Rv. 645048 – 01).

Questo aspetto sembra di particolare interesse in questa sede perché la configurabilità di un errore revocatorio è stato da alcuni prospettato come possibile rimedio interno rispetto all'ipotesi di inammissibilità che ha determinato i giudici di Strasburgo a condannare l'Italia per violazione dell'art. 6 della Convenzione nel ricorso n. 55064/11 (sul quale v. § 5.3, per la configurabilità della revocatoria, v. in particolare nt. 61).

### § 5. Principi affermati dalla Corte EDU a confronto con l'attuale giurisprudenza di legittimità: rispondenze e dissonanze.

#### 5.1. L'autosufficienza "in astratto"....

In linea generale, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto legittimo ed opportuno <u>il</u> <u>fine</u> perseguito dal principio di autosufficienza, per come elaborato dalla giurisprudenza, atteso che esso semplifica l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo garantisce la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, in quanto permette ai giudici della legittimità di comprendere il contenuto delle doglianze formulate con il ricorso e l'oggetto della valutazione richiesta sulla base della sola lettura del ricorso, così garantendo un uso appropriato e più efficace delle risorse disponibili.

Si tratta, secondo i giudici di Strasburgo, di uno scopo coerente alla natura stessa del ricorso per cassazione che, per un verso, è lo strumento con cui la parte può ottenere l'accoglimento delle sue censure alla decisione impugnata e, per altro verso, garantisce l'interesse generale alla cassazione di una decisione che, se divenisse definitiva, rischierebbe di ledere la corretta interpretazione della legge.

Invero la Corte EDU ha sottoposto al vaglio il cd. principio di autosufficienza, astrattamente inteso, perché a quel principio si rifacevano tutti i tre ricorsi al suo esame, che ne contestavano la compatibilità con l'art. 6 della Convenzione, e perché ad esso si richiamava il Governo italiano e un radicato (ma non univoco) orientamento giurisprudenziale interno, ma a ben vedere nessuna delle tre decisioni della Corte di cassazione in concreto "denunciate" ai giudici di Strasburgo aveva richiamato espressamente il principio in questione, bensì avevano tutte rilevato una o più violazioni di specifiche norme che prescrivono, a pena di inammissibilità (e improcedibilità) criteri redazionali dei ricorsi in cassazione (art. 366, comma 1, nn, 3, 4 e 6 e art.369, comma 2, n. 4).

Ciò merita di essere evidenziato perché sembra confermare quanto sostenuto da una (ampia) parte della dottrina e da alcune pronunce della stessa Corte di cassazione che negano al canone dell'autosufficienza il rango di "principio" sessendo "semmai, una regola, di cui perciò occorre individuare un fondamento legale, che ... non può essere altro se non quello offerto dalle .. disposizioni degli artt. 366 e 369 c.p.c. Meglio forse sarebbe, allora, abbandonare del tutto una terminologia che, elevando l'autosufficienza a livello di principio, sembra voler enunciare un criterio di ordine generale, suscettibile di diverse possibili applicazioni, laddove tutt'al più si tratta di rispettare delle specifiche prescrizioni procedurali, anche se, osserva lo stesso Autore, "in definitiva, il perpetuarsi tralaticio del riferimento al principio di autosufficienza del ricorso nella giurisprudenza della Cassazione non è poi forse un gran danno, se con quell'espressione ci si limita ad alludere all'onere di indicazione specifica e di allegazione di atti e documenti fondanti il ricorso" 49.

In piena sintonia con tali osservazioni, si è parimenti affermato che "l'autosufficienza del ricorso non ha rango di principio autonomo, come tale implicante un requisito ulteriore, rispetto a quelli elencati nell'art. 366 c.p.c., la cui osservanza sia imposta a pena di inammissibilità del motivo. Essa, per un verso, è un modo per esprimere la necessità che la censura proposta attinga il necessario livello di specificità "attraverso l'ausilio della compiutezza espositiva dei fatti per essa rilevanti": e tale requisito, discendente dal n. 4 dell'art. 366 cod. proc. civ., è integrato quando il motivo "consente di identificare l'errar o, comunque, la violazione che si assume viziare la sentenza e che fonda la richiesta di annullamento". Per l'altro verso, l'autosufficienza si completa con la semplice indicazione - contrapposta alla integrale trascrizione - degli atti? <sup>550</sup>.

Questa impostazione è condivisa esplicitamente anche da alcune pronunce della Suprema Corte.

Estremamente chiara, al riguardo, è Cass. Sez. 5, 6/2/2015, n. 2218, non massimata, che - nel disattendere l'eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dal controcorrente per difetto di autosufficienza non essendo stato riportato nel ricorso l'esatto contenuto dell'eccezione di giudicato asseritamente a suo tempo proposta nel giudizio di merito - ha evidenziato come "la più recente evoluzione giurisprudenziale in materia tende difatti a espungere dal principio ogni residuo rigore formalistico, così compendiandolo in formula più rispondente alle indicazioni della corte europea dei diritti dell'uomo (v. in particolare la sent. 22-11-2011, Andreyev v. Estonia), stando alle quali va rifiutata l'idea di costruzioni interpretative sul versante processuale tali da privare i ricorrenti del diritto di accesso alla corte suprema. A tal riguardo può osservarsi che, nel sistema l'autosufficienza non ha del resto una dignità tale imporsi alla stregua

<sup>49</sup> Così R. RODORF, Un idolum fori, cit., p. 347-348.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cfr. Autori citati sub nota 18.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Sono le conclusioni cui perviene A. GIUSTI, L'autosufficienza del ricorso, cit. pp. 232-233

di requisito ulteriore rispetto a ciò che risulta elencato nell'art. 366 c.p.c. ... L'autosufficienza non compare nel codice di procedura civile, ed è infine una mera espressione sintetica invalsa per evidenziare che la censura, dinanzi alla corte di cassazione, deve semplicemente possedere quel necessario livello di specificità che consenta di identificare l'errore imputabile alla sentenza gravata, in modo coerente col compito, assegnato alla corte, di giudice di sola legittimità con limitati poteri cognitori sui profili di fatto della controversia. Non necessariamente tale condizione postula la trascrizione integrale degli atti processuali anteriori, ove i fatti sui quali il motivo di fonda risultino in modo certo dalla sentenza o dalle avverse difese, vale a dire dagli stessi atti interni al giudizio di cassazione" 51.

Quale che sia la tesi preferibile per qualificare il concetto di autosufficienza (principio autonomo; semplice regola o mera espressione sintetica utile a richiamare l'insieme delle norme del codice di rito sui requisiti di contenuto-forma del ricorso in cassazione; corollario del principio di specificità dei motivi di impugnazione; formula verbale di ambiguo significato<sup>52</sup>, ecc.), sembra potersi affermare che la Corte EDU, la quale non si è affatto soffermata su tale questione di ordine concettuale, ha ritenuto legittima la sua elaborazione giurisprudenziale "in astratto", ossia come criterio generale finalizzato ad una esigenza di carattere sostanziale (e solo a quella), ravvisata nel porre il giudice di legittimità in condizione di comprendere agevolmente su cosa è chiamato a decidere, così semplificando, come sopra evidenziato, l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo garantendo la sua funzione nomofilattica.

#### 5.2. ... e l'autosufficienza "in concreto".

Tuttavia, la stessa Corte EDU ha altresì chiaramente indicato il limite invalicabile del principio "astratto", identificandolo con la proporzionalità delle restrizioni, che derivano dalla sua applicazione concreta, rispetto allo scopo legittimo come sopra individuato. Nella valutazione della proporzionalità la Corte ha preso in considerazione in particolare due fattori: 1) se l'applicazione concreta del principio rivelasse un eccessivo formalismo, non rispondente allo scopo legittimo; 2) se la restrizione fosse prevedibile.

Orbene, è in questa fase della verifica di compatibilità con l'art. 6 della Convenzione che la sentenza Succi e altri c/Italia sembra rappresentare "un campanello

-

Tale sentenza, che se letta in controluce rispetto alla pronuncia Succi e altri c/Italia può definirsi "profetica" sia per le motivazioni espresse che per la soluzione cui è pervenuta, è richiamata da A. GIUSTI, L'autosufficienza del ricorso, cit., pp. 231-232 come esempio significativo di "feconde applicazioni" di un "nuovo corso" della giurisprudenza di legittimità, inaugurato da Cass. SU 22 maggio 2012, n. 8077; quest'ultima pronuncia, non a caso citata anche dai giudici di Strasburgo come spartiacque, nel risolvere un contrasto sull'ambito dei poteri cognitori del giudice di legittimità nel caso in cui venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ha affermato che tale giudice è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito; ciò in quanto, si legge in motivazione, "nemmeno in questa ipotesi viene meno ... l'onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi d'impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuale disposizioni contenute negli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.". Il principio è stato successivamente ribadito, riconducendo negli stessi termini il principio dell'autosufficienza nell'alveo del requisito di specificità, da Cass. Sez. L, 17/01/2014, n. 896, Rv. 630375 – 01.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> L'espressione è di R. RODORF, Un idolum fori, cit., p. 347

*d'allarme*" per la Corte di cassazione, come rilevato da alcuni dei primi commentatori della sentenza<sup>53</sup>.

Ed infatti, sotto il profilo dell'eccessivo formalismo, la Corte EDU, rispondendo all'argomento speso dal Governo italiano in ordine alla esigenza di far fronte all'imponente arretrato che grava sulla Corte di cassazione, ha chiarito che, anche a fronte di un carico di lavoro suscettibile di causare difficoltà nel funzionamento ordinario del trattamento dei ricorsi, deve comunque ritenersi troppo formalista ogni interpretazione che, sviando dallo scopo legittimo sopra individuato, in realtà persegua il (diverso) scopo di limitare il diritto di accesso alla giustizia in modo tale o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto<sup>54</sup>.

Una simile interpretazione formalista, ha quindi osservato la Corte EDU, è stata prevalente nella giurisprudenza della Corte di cassazione italiana "almeno" sino alle sentenze n. 5698 e n. 8077 del 2012, laddove ha imposto l'obbligo, ritenuto non corrispondente al fine legittimo del principio di autosufficienza, di trascrizione integrale del documenti menzionati nei motivi di ricorso e non ha garantito l'esigenza di prevedibilità degli adempimenti da assolvere per rispondere ai requisiti di contenuto-forma del ricorso.

Effettivamente, proprio a partire dalle sentenze ricordate dai giudici di Strasburgo, sembrano cogliersi i segnali di "un nuovo corso" della giurisprudenza di legittimità, conforme alle indicazioni provenienti da Strasburgo (v. sub nota 51 nonché § 2.2), ma tale tendenza non può dirsi ad oggi diffusa e consolidata, riscontrandosi ancora negli ultimi anni tre diversi indirizzi<sup>55</sup>: a)secondo il primo, espressamente ritenuto dalla Corte EDU affetto da eccessivo formalismo e, dunque, incompatibile con l'art. 6 della

\_

<sup>53 &</sup>quot;Sentono", quasi all'unisono, tale campanello B. CAPPONI, Il formalismo in Cassazione, in <a href="https://www.giustiziainsieme.it">https://www.giustiziainsieme.it</a> e G. RAIMONDI, Corte di Strasburgo e formalismo in cassazione, in <a href="https://www.giustiziainsieme.it">https://www.giustiziainsieme.it</a> ; di "chiaro e forte monito nei confronti della Cassazione a non deviare in futuro nell'applicazione del principio di autosufficienza secondo il canone della proporzionalità" parla L. DELLI PRISCOLI, Formalismo eccessivo e adeguata diligenza dell'avvocato cassazionista: considerazioni sull'accesso in Cassazione a seguito della sentenza della Corte Edu Socci c. Italia del 28 ottobre 2021, in <a href="https://www.rivistaildirittovivente.it">https://www.rivistaildirittovivente.it</a>; non è propriamente dello stesso avviso S. BARONE, La Corte di Strasburgo sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in <a href="https://www.questionegiustizia.it">https://www.questionegiustizia.it</a> la quale, proprio in riferimento al contributo di B. Capponi, ha focalizzato la sua attenzione sulla circostanza che la sentenza della Corte EDU "non critica né ridimensiona la portata del principio di autosufficienza" e ne ha tratto la riflessione secondo la quale "forse, non può davvero dirsi che la sentenza della Corte di Strasburgo rappresenti un «campanello d'allarme» per la nostra S.C."

Esplicitamente, R. RODORF, Un idolum fori, cit., p. 342-343, riconduce il principio di autosufficienza, nella sua declinazione rigorista elaborata dalla Corte di cassazione, "in una più ampia tendenza ad esasperare l'uso degli strumenti processuali, in chiave formale, per finalità deflattive di un contenzioso enormemente cresciuto e divenuto, da ultimo, di dimensioni quasi intollerabili" ed aggiunge che, "se il problema è grave, la risposta, nondimeno, è sbagliata". In dottrina sono pressoché unanimi le opinioni che ravvisano nel principio in questione, un intento deflattivo: tra i molti cfr. G. VERDE, Diritto processuale civile, Torino 2017, II, pag. 249; di "rigore formale" che nasconde un caso di "denegata giustizia" parla S. CHIARLONI, Il diritto vivente di fronte alla valanga dei ricorsi per cassazione: l'inammissibilità per violazione del c.d. principio di autosufficienza. in www.judicium.it; B. CAPPONI, Il formalismo in Cassazione, cit., in proposito (e con riferimento anche ai gradi di merito) evoca la suggestiva immagine della "logica del respingimento", che "è quella della cittadella assediata: un colpo tira l'altro, nella speranza che arrivi, magari casualmente, quello che possa mettere definitivamente in fuga il nemico".

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Individua puntualmente i tre diversi orientamenti N. GIALLONGO, *I requisiti del ricorso in cassazione:* il principio della c.d. autosufficienza, in Judicium 1/2019, pp. 25.

Convenzione, è necessaria, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per violazione del canone di autosufficienza, anche la *trascrizione* dei documenti o degli atti su cui si fonda il motivo (oltre alla loro indicazione e "localizzazione"); b) il secondo indirizzo richiede la mera *riproduzione* di essi nei termini essenziali; c) il terzo indirizzo ritiene sufficiente la sola *indicazione tramite localizzazione interna ed esterna* (V. *supra*, § 2, 2.1 e 2.2).

Alla luce della sentenza *Succi e altri c/Italia*, dunque, **l'orientamento che richiede l'integrale trascrizione degli atti viola l'art. 6 della Convenzione** in quanto non proporzionato, sia perché affetto da eccessivo formalismo, sia perché non prevedibile, stante la variegata giurisprudenza sul punto.

La stessa sentenza, per contro, ha ritenuto compatibile con l'art. 6 della Convenzione, una applicazione del principio di autosufficienza che comporti la declaratoria di inammissibilità del ricorso privo di precisi riferimenti ai documenti originali presenti nei fascicoli dei giudizi di merito (V. ricorso n. 37781/13, §§ 96-106).

In sostanza la Corte EDU, coerentemente con i principi dalla stessa affermati, ha avallato la giurisprudenza della Suprema Corte sulla cd. "localizzazione" degli atti e documenti posti a fondamento del motivo (illustrata *supra* al § 2.3): ed infatti si tratta, da un lato, di una giurisprudenza pressoché uniforme (e, dunque, prevedibile) e, dall'altro, proporzionata allo scopo legittimo del principio di autosufficienza, in quanto, come rilevato dalla stessa Corte di Strasburgo, agevola la trattazione dei ricorsi, consentendo al giudice di legittimità di verificare prontamente la portata e il contenuto dei documenti richiamati.

Parimenti, emerge dalla sentenza della Corte EDU la compatibilità tra l'art. 6 della Convenzione e la giurisprudenza che, con riguardo alla esposizione dei fatti di causa (art. 366 n. 3 c.p.c.), richiede un'attività di sintesi e chiarezza, la quale implica uno sforzo da parte dell'avvocato di selezionare i fatti alla luce delle censure che si intendono svolgere, riassumendo gli aspetti rilevanti del procedimento di merito (cfr. ricorso n. 26049/2014, §§ 107-115). Anche in questo caso, infatti, la giurisprudenza interna (su cui v. supra § 3.1) è consolidata nel ritenere assolto il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. quando nel ricorso vi sia una esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica e particolareggiata, dei fatti di causa, e la restrizione che ne consegue è proporzionata rispetto allo scopo legittimo di immediata comprensione ed efficiente trattazione dei ricorsi.

Tuttavia, in proposito va segnalata una disomogeneità della stessa giurisprudenza della Corte di cassazione riguardo alla necessità o meno di una netta separazione delle parti del ricorso deputate alla esposizione dei fatti da quelle dedicata allo svolgimento dei motivi, indipendentemente dalla loro agevole comprensibilità: questo aspetto non è espressamente affrontato dalla Corte EDU, in quanto non oggetto dei casi al suo esame, ma i principi dalla stessa affermati sembrano comunque suggerire una riflessione sulla compatibilità con l'art. 6 della Convenzione dell'orientamento più rigoroso, sotto il profilo sia della sua proporzionalità che della sua prevedibilità.

La necessità di sintesi e di chiarezza nella esposizione dei fatti, riconosciuta dai giudici di Strasburgo con riferimento nel caso n. 26049/2014, relativo ad un ricorso di legittimità in cui erano stati integralmente trascritti gli atti processuali senza alcuna attività di selezione e sintesi da parte del difensore, sembra "promuovere" anche la giurisprudenza interna elaborata in tema di inammissibilità dei ricorsi cd.

"assemblati" (V. supra § 3.3), soprattutto come stabilizzatasi nell'orientamento più recente, che ritiene tali ricorsi inammissibili solo qualora l'atto processuale non possa essere ricondotto al canone di sinteticità una volta espunti i documenti e gli atti integralmente riprodotti ovvero quando questi ultimi siano preceduti da una chiara sintesi.

Quanto al principio della cd. **specificità dei motivi** (art. 366, n. 4, c.p.c.), la Corte EDU se ne è occupata, indirettamente e senza particolari approfondimenti, esaminando il ricorso n. 55064/11, con specifico riferimento alla sola ipotesi in cui non risulti richiamato, per ciascun motivo, uno dei casi di ricorribilità tassativamente previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c.

Tuttavia, tale ricorso (l'unico, tra i tre ricorsi trattati nella sentenza *Succi e altri c/ Italia* che si è concluso con una condanna dell'Italia per violazione dell'art. 6 della Convenzione), per la specificità del caso, rende opportuna una riflessione autonoma, che sarà svolta nel prossimo paragrafo (§ 5.3).

Quel che ora è opportuno segnalare riguardo all'applicazione del cd. principio di specificità sono alcune disomogeneità emerse dall'analisi nella giurisprudenza interna (cfr. § 3.2)<sup>56</sup>, che possono riverberarsi sul requisito, di matrice convenzionale, della prevedibilità della sanzione di inammissibilità, e precisamente: 1) l'ipotesi di mancata o erronea indicazione delle norme di diritto su cui il motivo si fonda, secondo un primo orientamento, non è idonea a determinarne l'inammissibilità allorché le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento siano desumibili dall'insieme degli argomenti addotti dal ricorrente; secondo un altro e più rigoroso indirizzo, invece, l'onere di specificità dei motivi impone comunque al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., di indicare, a pena di inammissibilità, le norme di legge di cui intende lamentare la violazione; 2) l'ipotesi in cui un singolo motivo sia articolato cumulando più profili di doglianza (cd. motivi misti), oppure non sia specificamente ricondotto ad una delle diverse ipotesi tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., o, ancora sia ricondotto ad ipotesi tra loro logicamente incompatibili: ad un orientamento più rigoroso, secondo il quale è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei ovvero la mancata indicazione del tipo di censura secondo lo schema dell'art. 360 c.p.c. o, ancora, l'omessa indicazione espressa della rubrica di ciascun motivo, se ne contrappone un altro secondo il quale in tali casi l'inammissibilità può essere pronunciata solo quando non sia possibile ricondurre ciascuna delle censure proposte a specifici motivi di impugnazione ex art. 360, comma 1, c.p.c.

A conclusione di questa verifica sull'applicazione *in concreto* del canone dell'autosufficienza, viene naturale richiamare le considerazioni di quegli Autori (come illustrate al § 5.1) che negano al canone dell'autosufficienza il rango di principio

entrare di prepotenza in quello del diritto deterrente e sanzionatorio".

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Disomogeneità rilevate anche dalla dottrina; si veda per tutti B. CAPPONI, *Il formalismo in Cassazione*, cit., il quale, nel notare, in modo del tutto condivisibile, che la sentenza *Succi c/ Italia* non dedica soverchia attenzione al requisito di specificità del ricorso e dei singoli motivi, sottolinea come la lettura di molte sentenze di legittimità moltiplichi i dubbi sulla portata effettiva del requisito, "al punto da aversi, a volte, l'impressione che si tratti di una componente residuale, che si richiama quando nessun'altra risulterà richiamabile di fronte all'esigenza di non decidere il ricorso nel merito. Anche qui, si esce spesso dal dominio del formalismo, per

autonomo, riconducendolo invece nell'alveo della regola, o dell'insieme di regole, che tale formula verbale sinteticamente esprime.

Un "principio", nella sua più comune accezione e senza entrare nella annosa discussione su cosa debba intendersi con tale espressione, presenta caratteri generali destinati ad essere declinati secondo criteri flessibili<sup>57</sup>.

Pertanto, se realmente di principio autonomo si tratta, allora deve convenirsi che "l'autosufficienza è un concetto elastico quanto basta a contenere un universo"58, come dimostra del resto l'ampia e variegata casistica offerta dalla giurisprudenza di legittimità. L'espressione è indubbiamente colorita, ma sollecita la riflessione sulla possibilità che, sotto l'egida di tale principio, si "creino" regole non scritte in alcuna norma del codice di rito<sup>59</sup>, le quali molto difficilmente supererebbero la verifica della "proporzionalità" rispetto allo "scopo legittimo" e della "prevedibilità", come disegnata dalla Corte EDU: è quanto è avvenuto, con la sentenza Succi e altri c/Italia, riguardo all'imposizione dell'obbligo di trascrizione integrale degli atti e documenti.

## 5.3. ... senza trascurare l'autosufficienza nel singolo caso.

Un discorso a parte merita la decisione della Corte EDU in relazione al ricorso n. 55064/11 (il quale, come sopra anticipato, è stato il primo esaminato e l'unico in cui è stata ravvisata una violazione dell'art. 6 della Convenzione), perché si tratta di una ipotesi in cui l'applicazione concreta del principio di autosufficienza (rectius: delle regole del codice di rito su cui esso di fonda), più che essere stata eccessivamente formalistica, come in ultima analisi ha affermato la Corte europea, sembra essere stata erronea.

In particolare, la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso per due concorrenti ragioni, ricondotte rispettivamente ai requisiti di contenuto forma previsti dall'art. 366 n. 4 e 366 n. 6 c.p.c. e, precisamente, "in quanto i cinque motivi in cui è articolato sono privi della rubrica indicativa dei vizi lamentati e dei riferimenti alle ipotesi regolate dall'art. 360 c.p.c. e mancano il riferimento e l'indicazione relativi alla documentazione su cui sono basate le argomentazioni a sostegno"60.

I giudici di Strasburgo, tuttavia, hanno verificato che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza della Corte di cassazione, ciascun motivo recava nell'intestazione sia il tipo di censura proposta (con espresso riferimento numerico alle

\_

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> V. R. RODORF, Un idolum fori, cit., p. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Così E. RICCI, Sull'autosufficienza del ricorso per Cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l'Avvocato Cassazionista come amanueuse, in Riv.Dir. Proc. 2010, 3, 736 ss., il quale, proprio con riferimento al "formalismo" ora individuato dalla Corte EDU a proposito della trascrizione integrale degli atti e documenti, osserva come il lettore dell'art. 366, comma 1, n. 6 "fiducioso nel vocabolario è tratto dunque a pensare che il ricorrente, il quale citi con esattezza gli «atti processuali», i «documenti», i «contratti o accordi collettivi» cui l'impugnazione fa riferimento, possa stare tranquillo. Così invece non è, perché la nostra Corte ricava dalla norma un generale principio di «autosufficienza» del ricorso, in virtù del quale la «indicazione» diventa «trascrizione»".

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Come osserva B. CAPPONI; "occorre infatti intendersi bene su cosa sia il formalismo giudiziario: perché esso può manifestarsi nell'interpretazione disfunzionale di un testo normativo, come pure nella creazione di regole disfunzionali. Non dimentichiamo che la Corte è un giudice che facilmente crea diritto, e in particolare può creare quel particolare diritto che regola le modalità stesse di accesso al giudizio di legittimità", ed aggiunge che, a suo avviso, "in questi casi la formula utilizzata dal comma 1 dell'art. 111 Cost. – il giusto processo regolato dalla legge – trova tutta la sua giusta espansione, perché dovrebbe essere la legge ex ante a regolare anche le modalità e forme di accesso al giudice, non il giudice stesso con orientamenti che si conoscono ex post".

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Per una lettura più estesa della motivazione dell'ordinanza sul punto v. sub nota 1.

singole ipotesi previste dall'art. 360, comma 1. c.p.c.) sia le disposizioni invocate; inoltre, i punti criticati della sentenza della Corte d'appello risultavano riprodotti nell'esposizione dei fatti e, quanto, ai documenti, erano stati trascritti i brevi passaggi rilevanti ed era stato fatto riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso.

L'ipotesi che si sia trattato di un errore di "percezione" è adombrata dalla stessa Corte CEDU, la quale ha premesso alla sua decisione un inciso significativo in tal senso ("anche supponendo che la sentenza della Corte di cassazione abbia correttamente fatto riferimento al ricorso del ricorrente"), per poi concludere che nella specie la Corte di cassazione, se davvero intendeva riferirsi a quel ricorso ritenendolo non "autosufficiente" per le ragioni indicate, allora ha dato prova di eccessivo formalismo.

In sostanza, la Corte EDU ha nella specie condotto un sindacato sul "fatto processuale" e non sul principio affermato dalla Corte di cassazione.

Ed è proprio con riferimento a quello specifico "fatto processuale" che la declaratoria di inammissibilità è stata ritenuta eccessivamente formalistica: la Corte EDU non ha sottoposto al vaglio di compatibilità convenzionale le regole richiamate dalla Corte di cassazione (i.e.: obbligo di specificare il tipo di censura proposta con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 360 del c.p.c. ed obbligo di fornire gli elementi necessari per identificare i documenti citati a sostegno delle critiche), non le ha criticate né ridimensionate, si è limitata a constatare che dalla lettura del ricorso risultavano rispettate e che, se il giudice italiano, ciò nonostante, aveva ritenuto le indicazioni fornite insufficienti ai fini dell'ammissibilità del ricorso, allora delle due l'una: o non aveva ben percepito il contenuto del ricorso oppure aveva dato prova di eccessivo formalismo nel valutarne la adeguatezza e conformità rispetto ai requisiti di contenuto forma previsti dalle norme, atteso che, osserva la Corte EDU, la lettura del ricorso permetteva di comprendere l'oggetto e lo svolgimento del procedimento dinanzi ai giudici di merito, nonché la portata dei motivi di ricorso, sia per quanto riguardava il loro fondamento giuridico (il tipo di censura rispetto ai casi previsti dall'articolo 360 del c.p.c.), sia per quanto riguardava il loro contenuto, anche in virtù dei riferimenti ai passaggi della sentenza del giudice di appello e ai documenti rilevanti citati nel ricorso.

La circostanza che, in questo caso, la Corte EDU non abbia espresso un giudizio diretto su una determinata regola o su un determinato orientamento giurisprudenziale non deve però indurre a concludere che anche da tale parte della decisione non siano desumibili importanti indicazioni ai fini della valutazione di compatibilità delle pronunce della nostra Corte di legittimità con l'art. 6 della Convenzione.

ordine a uno dei motivi di ricorso, trattandosi pur sempre di una valutazione, sia pure in ipotesi errata, e non già di un errore sul fatto.

<sup>61</sup> Di "svista" parla S. BARONE, La Corte di Strasburgo sul principio di autosufficienza .., cit., la quale ha osservato che "la Corte Edu ha ravvisato la effettiva violazione dell'art. 6, dovuta evidentemente ad una svista del collegio di legittimità che, sul fronte dei rimedi interni, sarebbe stata idonea a fondare un motivo di revocazione ex art. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c.". In realtà, almeno secondo la giurisprudenza di legittimità sino ad oggi confermata (Su cui v. § 4), non sarebbe possibile configurare un errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in

La prima indicazione, apparentemente ovvia ma fondamentale, depone nel senso che l'esame sulla ammissibilità del ricorso non può fondarsi sulla mera e "seriale" applicazione di regole e principi già elaborati, quand'anche con giurisprudenza consolidata e pertanto prevedibile, ma deve essere condotta caso per caso, poiché ogni ricorso ha la sua specificità 62.

La seconda indicazione, di squisita matrice convenzionale, valorizza il "right of access to a court" ricordando che le regole procedurali che limitano l'ammissibilità del ricorso devono essere interpretate (rectius: applicate) nel rispetto del canone della proporzionalità, vale a dire prediligendo soluzioni orientate a permettere al processo di giungere al suo esito naturale tutte le volte in cui, prescindendo dal rigore formalistico, il motivo sia in comunque in grado di assicurare il raggiungimento dello scopo suo proprio, che è quello di consentire al giudice di legittimità di comprendere l'oggetto e lo svolgimento della controversia nei gradi di merito, così come il tipo di censura che viene mossa secondo lo schema dell'art. 360 c.p.c. ed il suo contenuto specifico, con l'ausilio degli atti e dei documenti opportunamente indicati e con i riferimenti necessari per una loro agevole reperibilità.

E' questo un canone che potremmo definire "di chiusura" dei criteri di compatibilità convenzionali indicati dai giudici di Strasburgo, il quale, come il precedente, impone una verifica caso per caso.

Non mancano nella giurisprudenza interna prospere applicazioni di tale criterio, come si evince dalla disamina svolta nei paragrafi precedenti<sup>63</sup>, ancorché "*il nuovo corso*"

<sup>62</sup> Una conferma di ciò si trova nella stessa sentenza CEDU che, con riferimento a due casi di declaratoria di inammissibilità emessa dalla Corte di cassazione per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. (obbligo di fornire i riferimenti necessari a reperire agevolmente gli atti o i documenti su cui il motivo si fonda), in un caso ha ritenuto violato l'art. 6 della Convenzione e nell'altro no: la diversità non era evidentemente nella regola applicata, ritenuta anzi legittima e proporzionata, ma nella specificità dei ricorsi esaminati. Un ricorso, ad esempio, può apparire conforme alle norme ed elaborate dalla giurisprudenza, ma non riuscire a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto; un altro, viceversa, può apparire manchevole su certi aspetti (es. per aver omesso l'esplicita indicazione delle norme asseritamente violate), ma risultare formulato in modo da consentire alla Corte di procedere agevolmente alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato.

- in piena sintonia con il criterio di chiusura indicato dei giudici europei, da ultimo **Cass. SU, 8/11/2021, n. 32415**, in corso di massimazione, la quale, a fronte di un motivo di dubbia ammissibilità, ha ritenuto che il motivo stesso potesse superare il vaglio di ammissibilità "in forza di una complessiva lettura dell'insieme censuratorio, che permette di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c.".

- Cass. Sez. 3, 28/06/2018, n. 17036, Rv. 649425 – 01, la quale richiama il "principio risalente e di antica civiltà giuridica" secondo cui tutti gli atti processuali vanno qualificati, interpretati e giudicati non segmentandone i contenuti, ma apprezzandoli nel loro complesso, e valutando ciascuna parte in relazione a tutte le altre parti, senza trascurare la compatibilità del principio con la giurisprudenza della Corte EDU.

- Cass. Sez. 6-3, 17/03/2017, n. 7009, Rv. 643681 – 01, che riconduce l'inammissibilità del motivo formulato in modo "misto" alle sole ipotesi in cui la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate.

- Cass. Sez. 5, 6/2/2015, n. 2218, non massimata, la quale sottolinea che "la più recente evoluzione giurisprudenziale in materia tende difatti a espungere dal principio ogni residuo rigore formalistico, così compendiandolo in formula più rispondente alle indicazioni della corte europea dei diritti dell'uomo.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Si richiamano qui, tra le molte citate nel corso della presente relazione:

sembri ancora in itinere, riscontrandosi anche nelle pronunce recenti orientamenti più rigorosi.

- 5.4. Sintesi delle rispondenze e dissonanze dell'attuale giurisprudenza della Corte di Cassazione con i principi affermati nella sentenza della CEDU del 28 ottobre 2021 (Succi ed altri contro Italia).
- a) Viola l'art. 6 della Convenzione, in quanto affetto da eccessivo formalismo e non prevedibile, quell'orientamento di una parte della giurisprudenza di legittimità che impone l'onere della integrale trascrizione degli atti o documenti di causa su cui il motivo si fonda.
- b) Non viola l'art. 6 della Convenzione l'interpretazione giurisprudenziale, univoca sul punto, che attribuisce al ricorrente l'onere di "localizzare" gli atti ed i documenti su cui il motivo si fonda, inteso come onere di allegazione e indicazione dei riferimenti utili al reperimento del documento originale nei fascicoli del processo di merito.
- c) Non viola l'art. 6 della Convenzione l'interpretazione giurisprudenziale, univoca sul punto, che attribuisce al ricorrente l'onere della esposizione sommaria dei fatti, intesa come un'attività di sintesi e chiarezza, la quale implica uno sforzo da parte dell'avvocato di selezionare i fatti alla luce delle censure che intende svolgere.
- d) Non viola l'art. 6 della Convenzione la giurisprudenza di legittimità sul cd. "assemblaggio", in particolare nel suo orientamento più recente, il quale sembra essersi stabilizzato nel senso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cui siano stati "assemblati" atti o documenti solo quando il motivo non possa essere ricondotto al canone di sinteticità, nel rispetto del principio di autosufficienza, inteso nel suo scopo legittimo.
- f) Non violano l'art. 6 della Convenzione quelle interpretazioni giurisprudenziali delle regole redazionali dei ricorsi per cassazione che, prescindendo dal rigore formalistico, portano a ritenere ammissibile il motivo nei casi in cui esso sia comunque in grado di consentire il raggiungimento dello scopo suo proprio, consistente nell'identificazione della violazione che si assume viziare la sentenza e che fonda la richiesta di annullamento.
- e) Meritano una riflessione alla luce della sentenza Succi e altri c/Italia, sotto il profilo della loro compatibilità con i criteri di prevedibilità e di proporzionalità rispetto alla inammissibilità che ne può conseguire, le disomogeneità della giurisprudenza interna, come sopra evidenziate, in tema di: 1) ammissibilità o meno della esposizione sommaria dei fatti insieme ai motivi; 2) necessità o meno della esplicita indicazione delle norme di legge violate; 3) ammissibilità o meno dei motivi cd. "misti".

In allegato la traduzione in lingua italiana della sentenza CEDU Succi e altri c/ Italia.

(Red. Paola D'Ovidio)

Il Direttore Aggiunto (Antonietta Scrima)

Il Direttore (Maria Acierno)

# CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO PRIMA SEZIONE

## CASO DI SUCCI E ALTRI contro ITALIA

(Applicazione n. 55064/11 e altri 2 - vedi elenco in appendice)

#### **GIUDIZIO**

Art. 6§1 (civile) - Accesso ad un tribunale - Formalismo e mancanza di eccessivo formalismo da parte della Corte di Cassazione nel dichiarare inammissibili i ricorsi dei ricorrenti alla luce dei criteri di redazione dei ricorsi in cassazione

#### **STRASBURGO**

#### 28 ottobre 2021

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44§2 della Convenzione. Può essere soggetto a modifiche formali.

Nel caso di Succi e altri contro l'Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

Ksenija Turković, presidente,

Péter Paczolay,

Alena Poláčková,

Gilberto Felici.

Erik Wennerström,

Raffaele Sabato,

Lorena Schembri Orland, giudici,

e Renata Degener, cancelliere di sezione,

Visto:

i ricorsi (nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14) contro la Repubblica italiana presentati alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da otto cittadini italiani ("i ricorrenti") nelle date indicate nella tabella allegata;

la decisione di portare il reclamo ai sensi dell'articolo 6§1 della Convenzione all'attenzione del governo italiano ("il governo");

le osservazioni delle parti,

Avendo deliberato in camera di consiglio il 5 ottobre 2021

Emette la seguente sentenza, che è stata adottata in tale data:

#### INTRODUZIONE

1. Le domande riguardano l'inammissibilità dei ricorsi in cassazione, che i ricorrenti considerano eccessivamente formalistici. I ricorrenti hanno invocato l'articolo 6§1 della Convenzione (diritto ad un tribunale).

#### IN FATTO

- 2. Le date di nascita e i luoghi di residenza dei richiedenti e i nomi dei loro rappresentanti sono riportati in appendice.
- **3.** Il governo era rappresentato dal suo ex co-agente, la signora M.G. Civinini, e dal suo agente, il signor L. D'Ascia.
- **4.** Per quanto riguarda il ricorso n. 26049/14, uno dei ricorrenti, il signor F. Di Dario, è deceduto dopo il deposito del ricorso dinanzi alla Corte. I suoi eredi, gli altri ricorrenti hanno informato la Corte della loro volontà di continuare il procedimento davanti al Tribunale. Il governo ha accettato la legittimazione degli eredi nel procedimento.

#### Domanda n. 55064/11

- **5.** Il richiedente era il gestore di un'impresa commerciale situata a Catania. Il 19 novembre 2003 il proprietario dei negozi che affittava gli ha notificato avviso di sfratto. In data 12 marzo 2008 il Tribunale di Catania ha dichiarato risolto il contratto di locazione con l'ordine di sgombero dei locali. In data 12 ottobre 2009 la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza.
- **6.** Il 2 marzo 2010 il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione (RG n. 6688/2010), la cui esposizione dei fatti conteneva una sintesi dell'oggetto della controversia e dello svolgimento del procedimento. I motivi del ricorso e la motivazione della sentenza impugnata sono stati trascritti; gli atti processuali e i documenti citati sono stati parzialmente trascritti o riassunti, e recavano la numerazione del fascicolo di parte di primo grado.

La seconda parte del ricorso (pagine 33-51) riguardava i motivi di ricorso per la cassazione della sentenza. Ciascun motivo di ricorso indicava la causa iniziale invocata, conformemente all'articolo 360 del codice di procedura civile:

- "I Violazione o falsa applicazione degli articoli 2 della Costituzione, 1175 e 1375 del codice civile, 1455 del codice civile e del principio generale di buona fede e del divieto di abuso del diritto (art. 360, comma 1, n. 3 del cpc) Motivazione contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 del cpc). (...)
- II Motivazione contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il processo giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 del cpc). (...)
- III Violazione o falsa applicazione dell'articolo 34 della legge 392 del 1978 (articolo 360, comma 1, n. 3 cpc) Motivazione contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360, comma 1, n. 5 cpc). (...)

IV - Nullità della sentenza o del processo (art. 360, comma 1, n. 4 del CPC), ai sensi dell'articolo 112 del cpc - violazione o errata applicazione degli articoli 88 e 89 del cpc (art. 360, comma 1, n. 3 del CPC). (...)

V - Violazione o falsa applicazione dell'articolo 91 cpc (art. 360, paragrafo 1, n. 3 cpc) - nullità della sentenza o del processo (art. 360, paragrafo 1, n. 4 cpc). (...) "

Per quanto riguarda gli atti trascritti o riassunti nella seconda parte, la parte ricorrente ha fatto riferimento alla motivazione della sentenza d'appello o ai documenti del procedimento di merito (note difensive depositate in appello, verbali d'udienza, memoria del convenuto). La sentenza della Corte d'Appello e i documenti del fascicolo d'appello sono stati allegati al ricorso.

7. Su proposta del giudice relatore, la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (ordinanza n. 4977 del 2011). Ha ricordato che:

"Ai sensi dell'articolo **366, n. 4** del cpc, il ricorso deve contenere i motivi di cassazione, indicare le norme su cui si basano e, ai sensi dell'articolo **366, n. 6** del cpc, menzionare espressamente le memorie e i documenti in esso menzionati.

Per quanto riguarda l'articolo 366, n. 4 cpc, va ricordato che il ricorrente può invocare solo determinati motivi di ricorso per cassazione (critica vincolata), limitatamente ai casi previsti dall'articolo 360 del c.p.c., il che implica, per ogni motivo di ricorso, l'indicazione del titolo del motivo di ricorso con le ragioni invocate, l'esposizione degli argomenti dedotti contro la decisione impugnata e la presentazione dettagliata delle censure che giustificano l'annullamento della decisione.

Per quanto riguarda l'art. **366, n.** 6 del cpc, va ricordato che (...), ai sensi del decreto legislativo n. 40 del 2006, i documenti su cui si basa il ricorso devono essere espressamente indicati, così come la fase del procedimento in cui sono stati prodotti. La espressa menzione di un documento prodotto nel corso del procedimento implica (...) ai sensi dell'articolo **369**, secondo comma, n. 4 del cpc, che tale atto debba essere prodotto anche davanti alla Corte di cassazione.

In altri termini, quando il ricorrente lamenta che un documento sia stato erroneamente valutato o omesso dalla decisione di merito, ha un duplice obbligo di metterlo agli atti e di specificarne il contenuto. Il primo obbligo si adempie indicando la fase del procedimento a cui appartiene il documento e in quale fascicolo si trova, e il secondo riproducendo o riassumendo il contenuto del documento nel ricorso.

 $(\dots)$ 

Il ricorso non rispetta i principi sopra enunciati, poiché i cinque motivi in esso contenuti non menzionano né il titolo dei vizi lamentati né i riferimenti dei documenti invocati a sostegno delle argomentazioni sviluppate. (...) "

#### Domanda n. 37781/13

8. A seguito di lavori eseguiti davanti alla sua abitazione, il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Napoli la nomina di un perito che ha effettuato una perizia non riproducibile (accertamento tecnico preventivo) attestante la rottura dei pozzi e l'esistenza di una perdita d'acqua che ha causato il crollo delle fondamenta dell'edificio.

- **9.** Il 20 agosto 2004, il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Frattamaggiore e lo ha condannato a risarcire il ricorrente.
- 10. Il 2 agosto 2006, la Corte d'Appello di Napoli ha ribaltato questa sentenza, trovando che qualsiasi danno non era imputabile al Comune ma alla società privata aggiudicataria dell'appalto.
- 11. Il 16 dicembre 2006 il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione (RG n. 652/2007). Il ricorso inizia con una sintesi del procedimento di primo grado e di appello (pagine da 1 a 4), e prosegue con l'esposizione dei cinque motivi di cassazione sollevati (pagine da 4 a 11). I primi quattro motivi lamentavano la violazione o la cattiva applicazione di alcune disposizioni del codice civile, e l'ultima criticava la motivazione difettosa o inadeguata della sentenza riguardo a un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente ha contestato diversi passaggi della sentenza d'appello sulla base di documenti del procedimento di merito, alcuni dei quali sono stati citati e la maggior parte dei quali sono stati riassunti nel testo dell'impugnazione. I quattro motivi di ricorso che criticano la violazione o la cattiva applicazione di articoli del Codice Civile si concludevano con una "questione di diritto".
- **12.** Il 14 febbraio 2013 (sentenza n. 3652 del 2013), la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi degli articoli 366, comma 1, m. 4, 366 *bi*s e 375, paragrafo 1, comma 5, del cpc. Ha affermato che:

"Le questioni di diritto che concludono i motivi di ricorso non sono conformi allo schema elaborato da questa Corte (indicazione dei fatti rilevanti e della loro valutazione da parte del giudice di merito, indicazione dell'interpretazione alternativa proposta dal ricorrente). Ne consegue che sono astratti e generici e non hanno alcuna connessione con il caso. [Esse non consentono, alla semplice lettura di esse (sentenze delle sezioni unite nn. 2658/2008, 3519/2008, 7433/2009, sentenza n. 8463/2009), di individuare la soluzione adottata nella decisione impugnata e i termini della controversia (sentenze delle sezioni unite nn. 20360/2007, 11650/2008, 12645/2008), e non offrono alla [Corte di cassazione] la possibilità di limitare la sua decisione all'accettazione o al rigetto [della questione] (...).

Il ricorso non soddisfa neppure i criteri dell'articolo 366, comma 1, punto 6, del cpc, in quanto il ricorrente fa riferimento agli atti del procedimento principale ... di cui critica l'erronea valutazione o l'assenza di valutazione limitandosi a menzionarli senza riprodurne le parti pertinenti o, quando tali parti sono riprodotte, omettendo di menzionare i riferimenti che consentirebbero di reperire i documenti in questione (sentenza delle sezioni unite n. 22726/2011, sentenze nn. 29279/2008, 15628/2009 e 20535/2009).

Così le critiche del ricorrente non sono formulate in modo tale da essere comprese solo sulla base del ricorso, il che impedisce alla Corte di svolgere la sua funzione di valutare la loro fondatezza sulla

base dei motivi del ricorso, ed è impossibile rimediare a queste lacune, poiché la Corte di legittimità non ha accesso agli atti del procedimento principale.

Le affermazioni del ricorrente, formulate in modo apodittico, non sono seguite da alcuna dimostrazione e non sono sufficienti (...).

Anche per il difetto di motivazione, [il ricorso non] contiene una "chiara indicazione" dei "motivi" [art. 366 bis, comma 2, cpc], come richiesto dallo schema e dai principi della giurisprudenza di questa Corte, - delegando inammissibilmente tale attività alla Corte (...)".

## Applicazione n. 26049/14

- **13.** I ricorrenti sono rispettivamente il marito, il figlio, i genitori e il fratello della signora D.D., morta il 26 giugno 2000 in seguito a un incidente stradale.
- 14. Il 23 ottobre 2007 il Tribunale di Teramo dichiarò il conducente e il proprietario del veicolo civilmente responsabili dell'incidente e li condannò a risarcire i ricorrenti. Il 19 ottobre 2010 la Corte d'Appello de L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo l'ammontare dei danni patrimoniali e degli altri danni riconosciuti.
- 15. Il 21 dicembre 2011 i ricorrenti hanno presentato ricorso in Cassazione.
- 16. Il ricorso di ottanta pagine conteneva un'esposizione dei fatti e quattro motivi di censura contro la sentenza. In particolare, il ricorso (pagine da 1 a 51) consisteva essenzialmente in una trascrizione dell'atto d'appello, una sintesi dell'appello incidentale dei ricorrenti e delle loro richieste, le trascrizioni del ricorso di uno dei convenuti e della motivazione e del dispositivo della sentenza della corte d'appello.
- 17. Con ordinanza n. 21232/2013 del 17 settembre 2013, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso non rispettasse il requisito di cui all'articolo 366, n. 3, cpc, in quanto riproduceva, copiandoli quasi integralmente, gli atti del procedimento dinanzi ai giudici di merito (sentenza n. 16628 emessa nel 2009 dalle Sezioni Unite). L'Alta Corte ha poi ricordato che:
- "L'ordinanza n. 19255/2010 ribadisce che l'obbligo [previsto dall'art. 366, n. 3, CPC] implica un'attività redazionale da parte del difensore che, nella misura in cui è definita "sommaria" (...), comporta una dichiarazione destinata a sintetizzare sia la situazione controversa che lo svolgimento del procedimento.

Tale principio è stato confermato dalla sentenza n. 5698 emessa nel 2012 dalle Sezioni Unite, la quale ha ribadito che la riproduzione acritica, integrale e letterale del contenuto degli atti del processo è, da un lato, superflua – poiché non è affatto richiesto un resoconto minuzioso di ogni fase del procedimento - e, dall'altro, incompatibile con l'esigenza di una sommaria esposizione dei fatti poiché equivale ad affidare alla Corte di cassazione il compito di selezionare (...) ciò che è effettivamente importante per quanto riguarda i motivi di cassazione.

Nel caso di specie, l'esposizione sommaria dei fatti si estende per 51 pagine e riproduce integralmente una serie di atti processuali raggruppandoli (tecnica dell'assemblaggio), senza il

minimo sforzo di sintesi per ricostruire la cronologia e lo svolgimento del procedimento nei suoi punti essenziali.

Né l'enunciazione dei motivi consente di individuare i fatti rilevanti per la loro comprensione".

## IL QUADRO GIURIDICO E LA PRATICA NAZIONALE PERTINENTE NORMATIVA INTERNA

## A. Il codice di procedura civile

- **18.** Con la legge n. 80 del 14 maggio 2005, il legislatore ha delegato all'esecutivo la riforma del codice di procedura civile (il "CPC"), in particolare per quanto riguarda la procedura di cassazione. Tra i principi e i criteri da rispettare, la legge afferma che:
- "3. Nell'attuazione della [legge di delega] (...) il governo rispetta i seguenti principi e criteri:
- a) (...) il motivo del ricorso [in cassazione] deve concludersi, a pena d'inammissibilità, con la chiara formulazione di un "quesito di diritto"; (...) [la Corte di cassazione deve rispondere ad ogni motivo enunciando] un principio di diritto; (...)".
- 19. Conseguentemente, il governo ha adottato il decreto legislativo n. 40 del 2006, che ha inserito l'articolo 366 bis nel cpc, aggiungendo all'articolo 366 del cpc una disposizione che prevede "la menzione espressa degli atti processuali, documenti, contratti o accordi collettivi su cui si basa il ricorso", e prevedendo nell'articolo 369 dello stesso codice l'obbligo di depositare insieme al ricorso gli atti, documenti, contratti o accordi collettivi ivi citati.
- 20. Gli articoli pertinenti del cpc, applicabili all'epoca, recitano come segue:

## "Articolo 360 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso.

Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1. per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2. per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3. per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- 4. per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (...)

#### Articolo 360 bis - Inammissibilità del ricorso.

Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

 $(\dots)$ 

## Articolo 366 - Contenuto del ricorso.

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità

- 1. l'indicazione delle parti;
- 2. l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
- 3. l'esposizione sommaria dei fatti della causa;
- 4. i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano (...);

(...)

6. la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda (...).

## Articolo 366 bis - Formulazione dei motivi di ricorso.

Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'indicazione di ciascun motivo di ricorso si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numero 5), la formulazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

(...)

#### Articolo 369 - Presentazione del ricorso in cassazione.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

*(...)* 

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto e deve essere depositata insieme col ricorso.

## B) Il codice di procedura amministrativa

21. L'articolo 3 del Codice del processo amministrativo (approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), intitolato "Obbligo di motivazione e sintesi degli

- atti", stabilisce che il giudice e le parti del procedimento devono redigere gli atti del procedimento in modo chiaro e conciso.
- 22. Questa disposizione è stata attuata da successive ordinanze del Presidente del Consiglio di Stato (ordinanza n. 40 del 2015, ordinanza n. 167 del 2016 e ordinanza n. 127 del 2017), che hanno fissato criteri di redazione e limiti alla durata dei ricorsi amministrativi.

# C) Il protocollo concluso tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense il 17 dicembre 2015.

- **23.** Il protocollo concluso tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Avvocati ("il CNF") stabilisce i criteri di redazione dei ricorsi in materia civile e fiscale. Nelle sue parti rilevanti, si legge quanto segue:
- "La Corte di cassazione (...) e il Consiglio Nazionale degli Avvocati (il "CNF") (...) sono convinti che sia giunto il momento di prendere atto congiuntamente:
- 1) delle difficoltà legate alla trattazione dei ricorsi in Cassazione: a) per l'aumento del numero dei ricorsi (...), b) per la difficoltà di definire in modo chiaro e definitivo il significato e i limiti del "principio di autonomia del ricorso in cassazione" sviluppato dalla giurisprudenza (...);
- 2) dell'eccessiva lunghezza degli atti (...), che può ostacolare la comprensione concreta del loro contenuto (...);
- 3) del fatto che tale eccessiva lunghezza si spiega in parte con una legittima preoccupazione degli avvocati di evitare l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del principio di autonomia (...);
- 4) del fatto che l'adozione di un modello di formulario di ricorso potrebbe portare a una significativa semplificazione (...);
  (...)

#### Il principio di autonomia

- Il rispetto del principio di autonomia non comporta l'obbligo di trascrivere integralmente i documenti menzionati nel ricorso o nella memoria. Il suddetto principio è rispettato (...) :
- 1. quando ogni motivo (...) risponde ai criteri di specificità previsti dal codice di procedura [civile];
- 2. quando ogni motivo indica, se del caso, l'atto, il documento, il contratto o il contratto collettivo su cui si basa (articolo 366, paragrafo 1, punto 6, del TBC) e le pagine, i paragrafi, le righe [dei brani citati] (...);
- 3. dove ogni motivo indica la fase (tempo) (atto di origine, ricorso, atto di costituzione, nota di difesa, ecc.) del processo o del ricorso in cui ogni documento è prodotto;
- 4. quando il ricorso è accompagnato da un fascicolo [il fascicoletto], che si aggiunge al fascicolo della parte costituita nel giudizio precedente, ai sensi dell'articolo 369, comma 2, n. 4 del cpc, gli atti, i documenti, i contratti e gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso o nel documento difensivo.

## D) Il piano nazionale di recupero e resilienza ("NRRP").

24. Nel suo Piano Nazionale di Recupero e di Resilienza (il "PNR") adottato nel 2021, il governo mira a rendere effettivo il principio della natura sintetica degli atti e quello della leale collaborazione tra il giudice e le parti. In particolare, prevede di concretizzare i principi di autonomia e di sintesi degli atti per la procedura davanti alla Corte di cassazione, di adottare modalità pratiche uniformi per lo svolgimento della procedura e, infine, di estendere la procedura in camera di consiglio per semplificare il processo decisionale.

#### II. La giurisprudenza della Corte di cassazione.

## A. Il principio dell'autonomia del ricorso in cassazione.

- 25. La Corte di cassazione ha menzionato per la prima volta il principio dell'autonomia del ricorso nella sentenza n. 5656 del 1986 (vedi anche le sentenze n. 4277/1981, 5530/1983 e 2992/1984), affermando che il "controllo di legittimità" deve essere effettuato esclusivamente sulla base degli argomenti contenuti nel ricorso e che le lacune del ricorso non possono essere colmate dal giudice. La giurisprudenza successiva ha imposto l'obbligo di specificare i fatti e le circostanze menzionate nel ricorso (sentenza n. 9712/2003), stabilendo il principio che il giudice di legittimità deve essere in grado di comprendere la portata della censura e di pronunciarsi su di essa senza esaminare altre fonti scritte (sentenza n. 6225/2005).
- **26.** Inizialmente, la Corte di cassazione ha applicato il principio solo ai motivi che contestano un difetto di motivazione della decisione impugnata. Successivamente, ha esteso la sua applicazione ai motivi riguardanti l'errata interpretazione della legge o la nullità della decisione e della procedura (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 8013/1998, 4717/2000, 6502/2001, 3158/2002, 9734/2004, 6225/2005 e 2560/2007).
- 27. Per quanto riguarda le modalità di presentazione dei documenti nel ricorso (obbligo di riproduzione), la Corte di cassazione ha affermato che il contendente deve trascriverli integralmente (vedi, tra le tante, le sentenze 1865/2000, 17424/2005, 20392/2007 e 21994/2008) o di individuare ed esporre i passaggi pertinenti ed essenziali (cfr., tra le tante, le sentenze n. 7851/1997, 1988/1998, 10493/2001, 8388/2002, 3158/2003, 24461/2005). In particolare, nella sua sentenza n. 18661 del 2006, ha interpretato questo obbligo come un dovere di "trascrivere integralmente" ogni documento del ricorso ogni volta che la sua sintesi non permette di presentare alla Corte di Cassazione tutti gli elementi necessari per decidere la questione del ricorso.
- 28. In seguito alla riforma del 2006 (vedi paragrafo 19), la Corte di cassazione ha affermato che, ai sensi dell'articolo 366, n. 6, del cpc, il principio dell'autonomia del ricorso in cassazione impone al ricorrente di indicare i documenti pertinenti, sia riassumendo il contenuto, sia riproducendo i passaggi essenziali, o addirittura la totalità, quando ciò è necessario per la comprensione di un motivo (cfr., tra le tante,

le sentenze nn. 19766/2008, 22302/2008, 28547/2008, 18421/2009, 6397/2010 e 20028/2011). Ha anche ritenuto che il principio di autonomia non è rispettato quando il contendente riproduce integralmente uno o più documenti, lasciando alla Corte di cassazione il compito di selezionare i passaggi pertinenti (cfr., tra le tante, le sentenze n. 4823/2009, 16628/2009 e 1716/2012).

- **29.** Per quanto riguarda l'articolo 369, paragrafo 2, punto 4, del cpc, ha ritenuto che ogni documento citato debba essere accompagnato da un riferimento che identifichi la fase del procedimento in cui è stato prodotto (cfr., tra le tante, le sentenze n. 29729/2008, 15628/2009, 20535/2009, 19069/2011 e la sentenza delle sezioni unite n. 22726/2011).
- **30.** Nella sentenza delle sezioni unite n. 5698 del 2012, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della riproduzione integrale dei documenti (vedi anche, sentenza delle sezioni unite n. 19255/2010). Ha ricordato che il principio dell'esposizione sommaria dei fatti implica un'attività redazionale sommaria da parte del difensore (cfr. ordinanze n. 19100/2006 e 19237/2003). Ha dichiarato in particolare che:

"la trascrizione, parziale o completa, soddisfa il principio di autonomia del ricorso ogni volta che il contendente sostiene che la decisione censurata non ha tenuto conto di un elemento e che la soluzione sarebbe stata diversa.

*(...)* 

L'obbligo di selezionare ciò che è pertinente alla trascrizione e di assicurare la sintesi dei fatti (...) deve essere rispettato dal difensore. Così, il [difensore] che trascrive i fatti come presentati nella decisione impugnata rischia di vedere il suo ricorso dichiarato inammissibile. La riproduzione, in tutto o in parte, della decisione impugnata è compatibile con l'art. 366, n. 3 del CPC solo se consente di esporre in forma sintetica i fatti necessari alla comprensione dei motivi (cfr. anche sentenza n. 5836/2011)."

- **31.** Successivamente, con sentenza delle sezioni unite n. 8077 del 2012, la Corte di cassazione ha affermato che:
- "(...) il giudice di legittimità (...) è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti che sono alla base del ricorso. [Ciò a condizione che il reclamo sia stato presentato dall'attore nel rispetto delle norme stabilite al riguardo (...) in particolare, nel rispetto dei requisiti dettati dagli articoli 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4 del CPC. (...) ".

# B) Giurisprudenza relativa all'articolo 366 bis del codice di procedura civile.

**32.** In relazione all'articolo 366 *bis* del cpc, la Corte fa riferimento alla giurisprudenza citata nella sentenza Trevisanato c. Italia (n. 32610/07, §§ 21-23, 15 settembre 2016). In particolare, secondo le sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione nn. 14385/2007, 22640/2007 e 3519/2008, e l'ordinanza n. 2658 del 2008, la lettura del

quesito di diritto deve consentire al giudice di legittimità di comprendere l'errore di diritto che la parte lamenta e la soluzione prospettata dalla parte. Secondo questa giurisprudenza, la questione di diritto costituisce l'incrocio tra la soluzione del caso in questione e l'affermazione di un principio di diritto applicabile successivamente a casi simili.

#### IN DIRITTO

#### I. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

- **33.** Il governo ha sostenuto che le credenziali relative al ricorso n. 26049/14, ad eccezione di quella firmata dal primo ricorrente, il signor S. Di Romano, non erano validamente compilate e firmate e non soddisfacevano i requisiti dell'articolo 47 del regolamento della Corte. Invita la Corte, se dovesse constatare che l'irregolarità menzionata è una realtà, a prendere provvedimenti per regolarizzare le procure.
- **34.** I ricorrenti sostengono di aver rispettato le istruzioni pratiche fornite dal Tribunale e disponibili al momento del deposito del ricorso. Inoltre, sostengono che al momento della comunicazione del caso hanno tutti firmato nuove procure al signor Formisani e al signor Mascia. Hanno chiesto alla Corte di respingere gli argomenti del governo.
- 35. La Corte ribadisce che l'applicazione dell'articolo 47 del suo regolamento rientra nella sua competenza esclusiva per quanto riguarda l'amministrazione dei procedimenti dinanzi ad essa, e che gli Stati contraenti non possono invocarla come motivo di irricevibilità ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione (cfr., tra le altre autorità, Gözüm c. Turchia, n. 4789/10, § 31, 20 gennaio 2015, Aydoğdu c. Turchia, n. 40448/06, § 53, 30 agosto 2016, e Müftüoğlu e altri c. Turchia, nn. 34520/10 e altri 2, § 42, 28 febbraio 2017). Nella fattispecie, osserva che i ricorrenti, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del regolamento del Tribunale, sono tutti validamente rappresentati dal sig. E. Formisani e dal sig. A. Mascia.
- **36.** Di conseguenza, la Corte ritiene che le credenziali dei ricorrenti nel ricorso n. 26049/14 siano debitamente compilate e firmate.

### II. UNIONE DELLE DOMANDE

37. Data l'affinità dell'oggetto delle domande, la Corte ritiene opportuno esaminarle insieme in un'unica sentenza.

# LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

**38.** I ricorrenti lamentavano che la Corte di cassazione aveva respinto i loro ricorsi in quanto i criteri di redazione dei ricorsi in cassazione erano stati applicati in modo

eccessivamente formalistico. Hanno invocato l'articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita

"Ogni persona ha diritto a un processo equo ... da parte di un tribunale ...".

#### A. Ammissibilità

**39.** Ritenendo che i ricorsi non siano manifestamente infondati o irricevibili per qualsiasi altro motivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte li dichiara ammissibili.

#### **B) NEL MERITO**

### 1) I ricorrenti

## (a) Domanda n. 55064/11

- **40.** Il ricorrente ha sostenuto che l'interpretazione eccessivamente formalistica adottata dalla Corte di cassazione ha impedito l'esame del suo ricorso. In particolare, ha sostenuto che il principio di autonomia del ricorso in cassazione (principio d'autosufficienza), come applicato all'epoca dei fatti, non era sufficientemente prevedibile, chiaro e coerente.
- 41. Egli ha sostenuto che il governo ha ammesso nelle sue osservazioni che il principio aveva la sua origine nella giurisprudenza (vedi paragrafo 69 supra). A suo avviso, la Corte di cassazione aveva dovuto chiarire l'applicazione di tale principio con sentenze delle sezioni unite, in particolare la sentenza n. 8077/2012 (cfr. paragrafo 31 supra). Questa stessa esigenza di chiarimento sarebbe all'origine del protocollo del 2015 (paragrafo 23), la cui firma da parte del CNF aveva lo scopo di frenare l'approccio eccessivamente formalistico della Corte di cassazione. In ogni caso, lo sviluppo qui descritto verrebbe dopo che l'appello è stato respinto nel 2011.
- 42. Il ricorrente ritiene che il rigetto del suo ricorso sia stato sproporzionato (cfr. paragrafo 7). Egli ha sostenuto che il principio di autonomia mira a consentire alla Corte di cassazione di comprendere il contesto della causa e le rivendicazioni delle parti interessate senza dover fare riferimento ad altre fonti scritte, e che il suo ricorso soddisfaceva questi requisiti. Egli ha sostenuto di aver indicato, per ciascuno dei motivi invocati, la pertinente causa di apertura di cui all'articolo 360 del c.p.c. (cfr. paragrafo 20) e le disposizioni invocate, e di aver riprodotto i documenti citati, talvolta in dettaglio, talvolta in forma sintetica, insieme all'indicazione della fase del procedimento in cui erano stati prodotti. Per quanto riguarda i documenti invocati a sostegno dell'appello, egli sostiene che il fascicolo in primo grado era identico in tutto e per tutto a quello del procedimento d'appello.
- **43.** Per quanto riguarda le statistiche fornite dal governo nelle sue osservazioni (cfr. paragrafo 67 qui di seguito), il ricorrente ha sostenuto che erano irrilevanti per i fatti del caso e che dimostrano che le autorità giudiziarie hanno sempre avuto il vero

obiettivo di interpretare il principio dell'autonomia del ricorso come un mezzo per limitare l'accesso alla Corte di cassazione e ridurre il suo arretrato.

#### b) Domanda n. 37781/13

- **44.** Il ricorrente ha criticato l'approccio della Corte di cassazione, a suo parere eccessivamente formalistico, in quanto sono stati adottati due motivi di inammissibilità del ricorso.
- 45. Per quanto riguarda la "questione di diritto", la ricorrente si basa sui rapporti dell'ufficio del massimario e del ruolo (nn. 25 e 89 del 2008), su alcune sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze n. 16002/2007, 3519/2008, 4309/2008, 6420/2008, 8897/2008, 4556/2009 e 21672/2013) nonché sulle critiche mosse dalla dottrina e dal CNF in merito al formalismo della Corte di cassazione. In particolare, si lamenta l'obbligo imposto al ricorrente di dimostrare il nesso tra la questione giuridica e il caso di specie, l'obbligo di indicare la norma giuridica che ritiene applicabile e l'obbligo, previsto dalla giurisprudenza, di concludere i motivi che criticano un vizio di motivazione con un paragrafo sommario equivalente a un quesito di diritto.
- 46. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene che la formulazione dei quesiti di diritto era sintetica e che la Corte di Cassazione aveva tutti gli elementi necessari per comprendere le sue denunce. A questo proposito, ha sostenuto che il caso in questione è diverso da Trevisanato v. Italia (sentenza n. 32610/07, 15 settembre 2016), dove la Corte aveva sancito l'assenza di questioni di diritto, e che, a differenza del ricorso in questione nella causa Trevisanato, il suo ricorso era stato presentato appena nove mesi dopo l'introduzione della nuova disposizione, in un momento in cui non esisteva quindi una giurisprudenza su come formulare il quesito di diritto, motivo per cui il suo avvocato non aveva potuto valutare preventivamente le possibilità di ammissibilità del suo ricorso. In ogni caso, ha sostenuto che anche se fosse stato possibile nel dicembre 2006 prevedere il contenuto del quesito di diritto richiesto dalla Corte di cassazione, l'interpretazione censurata sarebbe comunque contraria alla Convenzione.
- 47. Per quanto riguarda il principio dell'autonomia del ricorso, la ricorrente ha sostenuto in primo luogo che gli esempi di giurisprudenza forniti dal governo nelle sue osservazioni riguardavano solo vizi di motivazione. Riteneva inoltre che la rassegna di diritto comparato delle procedure di filtraggio esistenti elaborata dal governo (cfr. paragrafo 65 qui di seguito) fosse irrilevante nella misura in cui riguardava i sistemi per accertare se il ricorso riguardava, alternativamente o cumulativamente: (a) una questione giuridica di interesse generale; (b) la protezione di un diritto fondamentale; (c) l'esistenza di un conflitto di giurisprudenza; e (d) una controversia di valore significativo.

- **48.** Inoltre, la ricorrente sostiene che l'obiettivo della Corte di cassazione è quello di utilizzare il principio di autonomia come mezzo per filtrare i ricorsi in cassazione.
- 49. Per quanto riguarda l'esigenza di prevedibilità dei criteri di redazione che derivano da questo principio, la ricorrente afferma che sono stati spesso applicati in due modi. Talvolta il giudice di legittimità li aveva interpretati in modo "flessibile", limitandosi a chiedere alla parte di presentare tutti gli elementi necessari alla comprensione delle sue allegazioni (sentenze nn. 24461/2005, 18661/2006 e 2560/2007), di indicare la fase del procedimento in cui si era verificato il vizio (sentenza n. 4741/2005), o il riferimento dei documenti prodotti a sostegno dei motivi (sentenze nn. 317/2002 e 12239/2007). In altre occasioni, tuttavia, ha dato una "lettura più rigorosa", imponendo un ulteriore obbligo di trascrizione di ogni documento citato nel ricorso a pena di inammissibilità, nonostante il deposito di documenti nel procedimento di merito (sentenze n. 17424/2005, 20392/2007 e 21994/2008).
- **50.** La ricorrente sostiene che questa giurisprudenza contraddittoria ha portato il legislatore a intervenire, con la riforma del 2006, nel tentativo di chiarire il contenuto del principio di autonomia e quindi di accantonare l'obbligo di trascrizione. Invano, secondo il ricorrente, perché una parte della giurisprudenza ha continuato a richiedere la trascrizione degli atti citati (sentenze nn. 1952/2009, 6397/2010, 10605/2010, 24548/2010 e 20028/2011), anche dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 8077 del 2012 (cfr. *supra*, paragrafo 31) e il protocollo del 2015 (cfr. supra, paragrafo 23) (sentenze nn. 15634/2013, 7362/2015 e 18316/2018). Di fronte a questa giurisprudenza, gli avvocati tenderebbero a riprodurre integralmente i documenti, ma questa pratica sarebbe considerata contraria ai principi di esposizione sommaria dei fatti e di autonomia del ricorso (sentenze nn. 15180/2010, 11044/2012 e 8245/2018).
- 51. Per quanto riguarda le caratteristiche del suo ricorso, il ricorrente sostiene che esso conteneva una sintesi esaustiva dei fatti della causa, del procedimento di merito e, in particolare, della sentenza impugnata (cfr. paragrafo 11 sopra). I suoi primi quattro motivi riguardavano l'errata applicazione di articoli del codice civile che erano correttamente citati e accompagnati da riferimenti dettagliati ai documenti citati. Inoltre, la sentenza impugnata è stata allegata al ricorso, oltre al fascicolo della causa. In tali circostanze, il rigetto del suo ricorso sarebbe stato sproporzionato, poiché l'obbligo di riprodurre il contenuto di un documento già incluso nel fascicolo allegato al ricorso e menzionato dal ricorrente non poteva essere considerato necessario per la corretta amministrazione della giustizia e la certezza del diritto.
- **52.** In conclusione, il ricorrente ritiene che la Corte di cassazione sia stata eccessivamente formale e che sia stato vittima di un'interferenza eccessiva e sproporzionata nel suo diritto di accesso ad un tribunale.

#### c) Domanda n. 26049/14

- **53.** I ricorrenti hanno sostenuto che la restrizione contestata non era proporzionata.
- **54.** Basandosi sui principi sviluppati da questa Corte, hanno sostenuto che, per quanto riguarda le restrizioni legali all'accesso ai tribunali superiori, la Corte aveva preso in considerazione, in misura diversa, fattori quali la prevedibilità della restrizione contestata e se fosse viziata da "eccessivo formalismo".
- **55.** Essi sostengono che la Corte di cassazione si è basata su una giurisprudenza successiva al deposito del loro ricorso (cfr. punto 17) e che, anche dopo, non ha chiarito le esigenze del principio di autonomia dal punto di vista del principio di esposizione sommaria dei fatti e dell'obbligo di trascrizione dei documenti citati nelle memorie.
- **56.** In queste circostanze, considerano che la restrizione contestata era incerta e imprevedibile, e quindi contraria al principio dello Stato di diritto.
- 57. Per quanto riguarda la legittimità dello scopo perseguito dalla restrizione, i ricorrenti hanno sostenuto che essa mirava unicamente a limitare l'accesso al tribunale superiore. Sostenevano che il governo aveva confermato ciò affermando nelle sue osservazioni che il legislatore e la giurisprudenza della Corte di cassazione "avevano rafforzato i meccanismi esistenti di limitazione procedurale dell'accesso ai tribunali di cassazione". Secondo i ricorrenti, l'obiettivo di garantire una durata ragionevole del procedimento civile non poteva tradursi in un ostacolo all'accesso al tribunale e in una limitazione del diritto a un processo equo.
- 58. In conclusione, i ricorrenti ritenevano che il diritto di accesso alla Corte di cassazione fosse stato violato dal fatto che l'obbligo di redigere una sintesi dei fatti imposto dall'articolo 366 § 1 n. 3 del c.p.c. costituiva un filtro e una barriera procedurale, il cui contenuto era determinato da una giurisprudenza incerta, contraddittoria e formalistica.

## 2. Il governo

- **59.** Il Governo ricorda innanzitutto i principi sviluppati dalla Corte europea in relazione all'accesso ai tribunali superiori, in particolare le sentenze *Zubac* c. Croazia ([GC], n. 40160/12, 5 aprile 2018), *Golder* c. Regno Unito (21 febbraio 1975, serie A n. 18), *Levages Prestations Services* c. Francia (23 ottobre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-V) e *Kemp* e altri c. Lussemburgo (n. 17140/05, 24 aprile 2008), nonché la decisione in *Valchev* e altri c. Bulgaria, ((dec.), n. 47450/11, 21 gennaio 2014).
- **60.** Il governo ha sostenuto che le limitazioni procedurali applicate ai ricorsi dei ricorrenti rientravano nel margine di apprezzamento dello Stato ed erano compatibili con la Convenzione. A suo avviso, l'indicazione chiara dei fatti procedurali rilevanti, dei documenti citati e del nesso di causalità tra la decisione impugnata, i vizi

denunciati e le disposizioni applicabili era una condizione indispensabile perché la Corte di cassazione potesse svolgere il suo compito.

- **61.** Per quanto riguarda il ricorso n. 55064/11, il Governo ha sostenuto che la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del ricorrente in quanto i casi di impugnazione specificamente previsti dall'articolo 360 del c.p.c. non erano indicati e i documenti invocati a sostegno della tesi del ricorrente non erano menzionati.
- **62.** Per quanto riguarda il ricorso n. 37781/13, ha sostenuto che le questioni di diritto non erano correttamente formulate, in violazione dell'articolo 366 bis cpc, e che, a causa degli elementi mancanti nel ricorso, era impossibile, in primo luogo, comprendere l'oggetto della contestazione, in secondo luogo, identificare la disposizione o il documento che avrebbe dovuto consentire al giudice d'appello di giungere a una conclusione diversa e, in terzo luogo, trovare i documenti citati nel fascicolo.
- 63. Per quanto riguarda il ricorso n. 26049/14, il Governo ha fatto notare che la Corte di cassazione ha osservato che l'esposizione dei fatti era articolata su 51 pagine, che riproduceva i documenti del procedimento raggruppandoli (tecnica dell'assemblaggio) e che non conteneva alcuna indicazione delle fasi essenziali del procedimento pertinenti ai motivi di ricorso. La Corte di cassazione ha anche affermato che la motivazione non permetteva di identificare i fatti rilevanti.
- 64. Il governo ha sostenuto che le limitazioni applicate agli appelli perseguono uno scopo legittimo. In particolare, l'applicazione del principio dell'autonomia del ricorso mirerebbe a garantire la buona amministrazione della giustizia, il rispetto di termini ragionevoli, l'accelerazione e la semplificazione dell'esame delle cause pendenti e il consolidamento del principio della certezza del diritto, permettendo così all'Alta Corte di rafforzare il suo ruolo di garante dell'uniformità del diritto interno.
- 65. Il governo ha inoltre sostenuto che l'applicazione del principio di autonomia era prevedibile all'epoca e che ogni avvocato poteva conoscere i suoi obblighi in materia, se necessario con l'aiuto dell'interpretazione giudiziaria, che era sufficientemente chiara e coerente. Egli sostiene che, a differenza di altri paesi europei che limitano l'accesso alla Corte Suprema attraverso disposizioni che lasciano un'ampia discrezionalità al giudice, l'Italia ha un codice di procedura civile che stabilisce criteri precisi applicati caso per caso.
- 66. Infine, egli sostiene che l'applicazione di questo principio ha mantenuto un ragionevole rapporto di proporzionalità senza cadere in un eccessivo formalismo. Ricorda la funzione dell'Alta Corte e lo svolgimento del procedimento, che in ogni caso ha comportato un doppio esame del merito, e sostiene che la Corte di cassazione ha concluso, dopo un ragionamento logico, completo e ben ragionato, che le condizioni previste dal codice di procedura civile non erano state soddisfatte nei tre casi.

- 67. Su un piano più generale, il Governo ha ricordato il ruolo della Corte di cassazione e lo scopo del ricorso per cassazione e ha sottolineato che nel sistema italiano l'accesso al giudice di legittimità è diretto. Sostiene che le cifre ufficiali (per il periodo 2008-2018) mostrano che il numero di avvocati autorizzati a patrocinare davanti ai tribunali superiori supera attualmente i 40.000, mentre la Corte di cassazione ha solo circa 300 giudici, di cui circa la metà siede nelle sezioni civili. Si afferma anche che la Corte di cassazione riceve circa 30.000 ricorsi ogni anno e pronuncia in media tra 220 e 240 sentenze, mentre i provvedimenti di rigetto rappresentano in media il 14% di tutte le decisioni adottate ogni anno. Infine, l'arretrato supererebbe i 100.000 casi.
- 68. Secondo il governo, è in questo contesto che il legislatore, in particolare nel 2006, e la giurisprudenza di legittimità hanno rafforzato i meccanismi procedurali esistenti per limitare l'accesso alla Corte di cassazione.
- 69. Quanto al principio di autonomia, il Governo riconosce che è di origine pretoriana (sentenza n. 5656/1986) e afferma che è stato "codificato" dal decreto legislativo n. 40 del 2006, che ha aggiunto all'articolo 366 del cpcp l'obbligo di indicare "gli atti processuali, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi sui quali si basa il ricorso". Sostiene che, per soddisfare i requisiti formali del ricorso, è sufficiente che il motivo sia specifico e che i documenti citati siano indicati con precisione, con i loro riferimenti, per facilitare la loro identificazione nel procedimento di merito.
- 70. Facendo riferimento a un passaggio della raccomandazione R(95)5 del 7 febbraio 1995 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il governo ha sostenuto che, a livello europeo, la maggior parte delle corti supreme aveva adottato o rafforzato negli ultimi anni un meccanismo di "filtraggio" dei ricorsi. Ha affermato che la preoccupazione di evitare che un numero eccessivo di domande ostruisca l'attività istituzionale di un tribunale è condivisa dai tribunali internazionali, e in particolare dalla Corte europea (si veda l'articolo 47 del regolamento della Corte e i criteri di ammissibilità), dal Tribunale di primo grado e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché dalla Corte interamericana dei diritti umani, che, a suo parere, hanno tutti introdotto meccanismi per limitare l'accesso.

### 3. Giudizio della Corte.

#### a) Principi generali

71. La Corte fa riferimento ai principi applicabili alle limitazioni del diritto di accesso a un tribunale superiore (si veda, tra le tante, *Zubac*, citata, §§ 76-82), ricordando in particolare che il modo in cui l'articolo 6 § 1 si applica alle corti d'appello o di cassazione dipende dalle caratteristiche particolari del procedimento in questione. Per quanto riguarda le formalità da osservare per un ricorso in cassazione, la Corte fa riferimento, tra l'altro, alle sentenze *Sturm* c. Lussemburgo (n. 55291/15, §§ 39-42,

- 27 giugno 2017), *Miessen* c. Belgio (n. 31517/12, §§ 64-66, 18 ottobre 2016), *Trevisanato* c. Italia (n. 32610/07, §§ 33-34, 15 settembre 2016), *Papaioannou* c. Grecia (n. 18880/15, §§ 46-51, 2 giugno 2016), e *Běleš* e altri c. Repubblica Ceca (n. 47273/99, § 62, CEDU 2002-IX).
- 72. La Corte ricorda che il suo compito in questi casi è di accertare se il rigetto di un ricorso in cassazione per inammissibilità abbia intaccato la sostanza stessa del "diritto" del ricorrente a un tribunale. A tal fine, essa esaminerà innanzitutto se le condizioni imposte alla redazione del ricorso in cassazione perseguissero uno scopo legittimo nel caso di specie, e considererà poi la proporzionalità delle restrizioni imposte (si veda *Zubac*, sopra citata, §§ 96-99, e *Trevisanato*, sopra citata, § 35, con la giurisprudenza citata).

## b) Applicazione nel presente caso.

## Lo scopo legittimo

- 73. La Corte osserva che la valutazione della legittimità dello scopo perseguito dall'applicazione del principio dell'autonomia del ricorso in cassazione si presta ad un trattamento unico per i tre casi.
- 74. Contestato dai ricorrenti (cfr. paragrafi 43, 48 e 57 sopra), lo scopo perseguito era, secondo il governo (cfr. paragrafo 64 sopra) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. paragrafo 25 sopra) per facilitare la comprensione del caso e delle questioni sollevate nel ricorso e per permettere alla Corte di cassazione di pronunciarsi senza doversi basare su altri documenti, in modo da preservare il suo ruolo e la sua funzione di garantire in ultima istanza l'applicazione uniforme e l'interpretazione corretta del diritto interno (nomofilachia).
- 75. Alla luce di questi elementi, la Corte considera che questo principio è destinato a semplificare l'attività della Corte di cassazione e allo stesso tempo a garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.
- 76. Per quanto riguarda la "questione di diritto" oggetto del ricorso n. 37781/13, la Corte fa riferimento alla sentenza Trevisanato (citata sopra, §§ 36-37), in cui ha concluso che questa soddisfa sia i requisiti di certezza del diritto che la corretta amministrazione della giustizia.
- 77. Resta quindi da determinare se le conseguenze delle restrizioni all'accesso alla Corte di cassazione siano state proporzionate.

## La proporzionalità della restrizione.

78. La Corte osserva che il principio di autonomia permette alla Corte di cassazione di determinare il contenuto delle censure presentate e la portata della valutazione che le è richiesta sulla base del solo ricorso, e che garantisce un uso appropriato e più efficiente delle risorse disponibili.

- 79. La Corte ritiene che questo approccio derivi dalla natura stessa del ricorso in Cassazione, che protegge, da un lato, l'interesse del contendente a vedere accolte le sue critiche alla decisione impugnata e, dall'altro, l'interesse generale all'annullamento di una decisione che potrebbe minare la corretta interpretazione del diritto. La Corte ammette quindi che le condizioni di ammissibilità di un ricorso in cassazione possono essere più rigorose di quelle di un appello (si veda Levages Prestations Services, sopra citata, § 45, Brualla Gómez de la Torre c. Spagna, 19 dicembre 1997, § 37, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII, e Kozlica c. Croazia, no. 29182/03, § 32, 2 novembre 2006; si veda anche Shamoyan c. Armenia, no. 18499/08, § 29, 7 luglio 2015).
- **80.** La Corte ricorda anche le considerazioni fatte dal governo (cfr. paragrafo 67 sopra) riguardo al grande arretrato e al notevole afflusso di ricorsi presentati all'Alta Corte ogni anno. Questo aspetto è d'altronde una delle ragioni del protocollo firmato tra la Corte di Cassazione e il CNF nel 2015 (vedi paragrafo 23).
- 81. Anche se il carico di lavoro della Corte di cassazione come descritto dal governo è suscettibile di causare difficoltà nel funzionamento ordinario del trattamento dei ricorsi, resta il fatto che le limitazioni all'accesso alle corti di cassazione non devono essere interpretate in modo troppo formale per limitare il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o in misura tale da incidere sulla sostanza stessa di tale diritto (cfr. *Zubac*, citato, § 98, e *Vermeersch* c. Belgio, n. 49652/10, § 79, 16 febbraio 2021, *Efstratiou* e altri c. Grecia, n. 53221/14, § 43, 19 novembre 2020, *Trevisanato*, citato, § 38).
- 82. In particolare, la Corte osserva che dalla giurisprudenza fornita dalle parti (si vedano i paragrafi 41-49-50 e 56 supra) risulta che l'applicazione da parte della Corte di cassazione del principio qui in discussione, almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077 del 2012 (si vedano i paragrafi 30 e 31 supra), rivela una tendenza dell'Alta Corte a concentrarsi su aspetti formali che non sembrano rispondere allo scopo legittimo individuato (cfr. paragrafo 75 supra), in particolare per quanto riguarda l'obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso, e il requisito della prevedibilità della restrizione.
- 83. Inoltre, la Corte ritiene che la ragione di questa tendenza risieda, tra l'altro, nella natura del principio di autonomia, che prevede che il ricorrente debba presentare tutti gli elementi di fatto e di diritto per ogni motivo di ricorso, affinché la Corte di cassazione possa decidere sulla base del solo ricorso. La Corte ritiene quindi che l'analisi comparativa del governo sui "sistemi di filtraggio" in vigore in altri paesi europei (cfr. paragrafi 65 e 70) non può essere rilevante in questo caso. Infatti, come giustamente sottolinea il ricorrente nel ricorso n. 37781/13 (cfr. punto 47 *supra*), la ricevibilità di un ricorso in cassazione in questi sistemi dipende dal fatto che il ricorso riguardi una questione giuridica di interesse generale o la tutela di un diritto

fondamentale, che sollevi un conflitto di giurisprudenza o, infine, che la controversia abbia un valore significativo. Secondo la Corte, i "sistemi di filtraggio" citati dal governo sono più simili alle disposizioni dell'articolo 360 *bis* del c.p.c. (vedi paragrafo 20).

- 84. Nemmeno i criteri relativi alla redazione del ricorso possono essere comparati, come vorrebbe il governo (v. § 70 sopra), con il sistema di filtraggio e le condizioni di ammissibilità della domanda davanti alla Corte. L'articolo 47 del Regolamento della Corte prevede che ogni domanda presentata ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione deve essere presentata sul formulario fornito dalla cancelleria, secondo criteri formali chiari e prevedibili stabiliti in documenti consultabili da ogni richiedente. Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità, la Corte ritiene che potrebbe essere in parte paragonabile al meccanismo previsto dall'articolo 360 bis del c.p.c. già menzionato.
- 85. Esaminando i fatti delle presenti cause alla luce del principio di sussidiarietà e della sua giurisprudenza sui meccanismi di filtraggio relativi ai ricorsi dinanzi alle corti supreme (si veda *Papaioannou*, già citata, § 42), la Corte valuterà l'applicazione del principio di autonomia in ogni caso.

#### α) Domanda n. 55064/11

- **86.** La Corte osserva che il ricorso della ricorrente è stato respinto in prima istanza perché non ha rispettato l'obbligo di indicare, per ogni motivo di ricorso, i casi in cui la sentenza della Corte d'appello era ricorribile per cassazione (cfr. paragrafo 7 sopra). Ai sensi dell'articolo 360 (1-5) del c.p.c., tuttavia, le possibilità di ricorso per cassazione di una decisione sono limitate a cinque motivi di ricorso (vedi paragrafo 20 sopra).
- 87. Nella fattispecie, ogni motivo del ricorso del ricorrente (cfr. punto 6) relativo a un errore nel *iudicando* o a un errore nel *procedendo* è stato aperto con l'indicazione degli articoli o dei principi di diritto che sarebbero stati violati e ha fatto riferimento all'articolo 360, n. 3 o 4, del c.p.c., che sono due dei motivi per i quali può essere presentato un ricorso per cassazione.
- 88. Allo stesso modo, nel criticare la sentenza della Corte d'appello per insufficienza di motivazione, il ricorrente ha fatto riferimento ai motivi di ricorso per cassazione di cui all'articolo 360 n. 5 del c.p.c.
- 89. In tali circostanze, la Corte ritiene che l'obbligo di specificare il tipo di censura proposta con riferimento alle ipotesi legislativamente limitate dei casi previsti dall'articolo 360 del c.p.c. sia stato sufficientemente rispettato nel caso di specie. La Corte di cassazione ha potuto accertare dall'intestazione di ogni caso quale tipo di apertura veniva sviluppata nel motivo e quali disposizioni, se del caso, venivano invocate.

- **90.** In secondo luogo, la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso del ricorrente non menzionasse gli elementi necessari per identificare i documenti citati a sostegno delle censure che aveva formulato nei suoi motivi (cfr. paragrafo 7).
- 91. Una lettura dei motivi di censura mostra invece che quando il ricorso si riferiva ai punti criticati nella sentenza della Corte d'appello, si riferiva ai motivi della sentenza riprodotti nell'esposizione dei fatti, dove erano riprodotti i passaggi pertinenti. Inoltre, quando ha citato documenti del procedimento principale per sviluppare il suo ragionamento, il ricorrente ha trascritto i brevi passaggi rilevanti e ha fatto riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso.
- **92.** In queste circostanze, anche supponendo che la sentenza della Corte di cassazione abbia correttamente fatto riferimento al ricorso del ricorrente, ritenendo che le precisazioni fornite non fossero sufficienti, la stessa Corte di cassazione ha dato prova di un eccessivo formalismo che non può essere giustificato alla luce della finalità propria del principio dell'autonomia del ricorso in cassazione (cfr. paragrafo 75 *supra*) e quindi dello scopo perseguito, ossia la garanzia della certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia.
- 93. La Corte ritiene che la lettura del ricorso del ricorrente abbia permesso di comprendere l'oggetto e lo svolgimento del procedimento dinanzi ai giudici di merito, nonché la portata dei motivi di ricorso, sia per quanto riguarda il loro fondamento giuridico (il tipo di censura rispetto ai casi previsti dall'articolo 360 del c.p.c.) che il loro contenuto, con l'aiuto dei riferimenti ai passaggi della sentenza del giudice di appello e ai documenti pertinenti citati nel ricorso.
- 94. In conclusione, la Corte ritiene che nella fattispecie il rigetto del ricorso del ricorrente abbia minato la sostanza del suo diritto a un tribunale.
- 95. C'è stata quindi una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

## β) Domanda n. 37781/13

- **96.** La Corte nota che il ricorso della ricorrente è stato presentato nel dicembre 2006 (cfr. paragrafo 11). All'epoca, le disposizioni applicabili prevedevano, oltre al rispetto del principio dell'autonomia del ricorso, l'obbligo o di concludere i motivi di ricorso con una questione di diritto o di indicare chiaramente i fatti contestati rispetto al motivo di ricorso che denuncia un difetto di motivazione (cfr. paragrafo 20 sopra).
- 97. Per quanto riguarda le questioni di diritto, la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso del ricorrente fosse inammissibile perché generico e astratto. Per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso, non ha indicato chiaramente il fatto contestato in relazione al presunto difetto di motivazione.
- 98. La Corte ricorda la sua sentenza nella causa Trevisanato (citata, § 42), in cui ha ritenuto che chiedere al ricorrente di concludere il suo ricorso in cassazione con un paragrafo sintetico che riassume il ragionamento seguito e spiega il principio di

diritto che si presume sia stato violato non avrebbe richiesto alcun ulteriore sforzo particolare da parte sua.

- 99. Nella fattispecie, se è vero che la giurisprudenza citata nella sentenza della Corte di cassazione è posteriore alla data di presentazione del ricorso della ricorrente (cfr. punto 46), resta il fatto che l'articolo 366 bis del c.p.c. era entrato in vigore nove mesi prima della presentazione del ricorso e che il ricorrente era assistito da un avvocato esperto in procedimenti giudiziari e abilitato a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori (si veda Trevisanato, sopra citata, § 45). Inoltre, la Corte osserva che la legge delega del 2005 (si veda il precedente paragrafo 18), con la quale il legislatore ha stabilito i principi generali che regolano i poteri dell'esecutivo ai fini dell'elaborazione della riforma del codice di procedura civile del 2006, prevedeva, tra l'altro, che ogni motivo si concludesse con un quesito di diritto e che la Corte di cassazione enunciasse, sempre per ogni motivo, un principio di diritto che fosse capace di rispondere alle critiche mosse nel caso in questione ma anche, come principio generale, di essere applicato ad altri casi simili.
- 100. Per quanto riguarda i requisiti per la formulazione del motivo relativo al difetto di motivazione della sentenza impugnata, la Corte osserva che, come ha rilevato la Corte di cassazione, il ricorrente non ha indicato chiaramente il fatto contestato né le ragioni per cui, a suo avviso, la motivazione della sentenza era insufficiente. Infatti, in mancanza di una chiara esposizione dei fatti che dovevano giustificare la sanzione della Cassazione per difetto di motivazione, il suo motivo si limitava a una critica della valutazione dei fatti da parte della Corte d'appello, che non poteva essere censurata dalla Cassazione.
- 101. Per quanto riguarda la parte della decisione dell'Alta Corte relativa alla violazione del principio dell'autonomia del ricorso in cassazione, la Corte di cassazione ha affermato che il ricorrente si era limitato a citare, nei suoi motivi, gli atti del procedimento di merito senza presentarne le parti pertinenti e senza indicare i riferimenti necessari per trovarli nel fascicolo allegato al ricorso (si veda il precedente paragrafo 12).
- 102. La Corte rimanda alle sue considerazioni sopra esposte (cfr. paragrafo 82) per quanto riguarda l'obbligo di riproduzione, interpretato come un obbligo di trascrizione integrale dei documenti. Detto questo, rileva che nel caso di specie il ricorso del ricorrente ha anche omesso, a più riprese, di indicare i riferimenti delle fonti scritte invocate o i passi della sentenza della Corte d'appello citati, in spregio alla giurisprudenza della Corte di cassazione su questo punto (cfr. paragrafi 28-29 sopra).
- 103. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza interna non controversa su questo punto, i motivi di ricorso che fanno riferimento ad atti o documenti del procedimento di merito devono indicare sia le parti del testo criticato che il

ricorrente ritiene pertinenti sia i riferimenti ai documenti originali nei fascicoli depositati, in modo da consentire al giudice di verificarne prontamente la portata e il contenuto, tenendo conto delle risorse disponibili.

- **104.** Di conseguenza, l'indicazione degli atti del procedimento di merito era irregolare perché ogni passaggio citato mancava del riferimento ai documenti originali richiesto dalla giurisprudenza interna (cfr. *Dos Santos Calado* e altri c. Portogallo, n. 55997/14 e altri 3, § 115, 31 marzo 2020, *Efstratiou*, già citata, § 49).
- 105. In considerazione della particolarità del procedimento di cassazione, dell'intero processo e del ruolo svolto in esso dalla Corte di Cassazione (cfr. *Zubac*, cit., 82), e del contenuto dell'obbligo specifico che il difensore del ricorrente era tenuto ad adempiere in questo caso (in particolare, indicare i documenti rilevanti) la Corte ritiene che la decisione di inammissibilità della Corte di cassazione nel presente caso non può essere considerata come un'interpretazione eccessivamente formalistica che avrebbe impedito l'esame del ricorso del ricorrente.

106. Non c'è stata quindi alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

## (γ) Domanda n. 26049/14

- 107. La Corte osserva che l'esposizione dei fatti nel ricorso dei ricorrenti ha offerto una ricostruzione meticolosa del procedimento di merito e delle decisioni del tribunale e della corte d'appello (cfr. paragrafo 16).
- 108. Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha interpretato l'obbligo di esporre i fatti sulla base di due sentenze delle sezioni unite (si veda il precedente punto 17), le quali sottolineano che l'esposizione dei fatti di causa comporta un'attività da parte del difensore, il quale è tenuto a selezionare i fatti rilevanti alla luce delle critiche che intende formulare successivamente nelle sue memorie. In pratica, l'avvocato deve permettere di identificare il thema decidendum di ciò che chiede alla Corte di cassazione, compito che, secondo la giurisprudenza interna, implica necessariamente uno sforzo di riassumere gli aspetti rilevanti del procedimento di merito (si veda il precedente paragrafo 30).
- 109. Inoltre, questa esigenza di sintesi è espressa molto chiaramente anche nel Codice di Procedura Amministrativa (si veda il precedente paragrafo 21), che prevede che gli atti del giudice e quelli delle parti siano redatti in modo chiaro e sintetico. La Corte nota in particolare che l'attuazione di questa disposizione ha portato alla definizione di criteri di redazione e persino di limiti alla durata dei ricorsi amministrativi (cfr. paragrafo 22). Sulla stessa linea, il governo ha recentemente fatto riferimento, nel suo piano di recupero e di resilienza (cfr. paragrafo 24 sopra), alla necessità di riformare la procedura civile, e più in particolare quella seguita davanti alla Corte di cassazione, sviluppando i principi di autonomia e di sintesi degli atti processuali, compreso il ricorso.

- 110. La Corte ritiene che l'interpretazione data all'esposizione sommaria dei fatti sia d'altronde compatibile con l'applicazione del principio dell'autonomia del ricorso che, come ha già ricordato sopra (cfr. punto 75), esige che la Corte di cassazione, ad una lettura globale del ricorso, sia in grado di comprendere l'oggetto della controversia nonché il contenuto delle censure che dovrebbero giustificare l'annullamento della decisione impugnata e sia in grado di pronunciarsi.
- 111. La Corte osserva che, al momento della presentazione del ricorso dei ricorrenti, la giurisprudenza della Corte di cassazione prevedeva procedure chiare e definite (si vedano i paragrafi 17 e 30) per la redazione dell'esposizione dei fatti rilevanti (si veda *Zubac*, sopra citato, § 88).
- 112. La Corte osserva che i difensori dei ricorrenti si sono limitati a trascrivere gran parte dell'esposizione dei fatti della sentenza della Corte d'appello, le osservazioni dei ricorrenti in appello, parte del ricorso di un imputato e la motivazione e il dispositivo della sentenza della Corte d'appello (si veda il precedente paragrafo 16) (ibid., §§ 90 e 121).
- 113. A questo proposito, la Corte osserva che la procedura davanti alla Corte di cassazione prevede l'assistenza obbligatoria di un avvocato che deve essere iscritto in una lista speciale, sulla base di determinate qualifiche, per garantire la qualità del ricorso e il rispetto di tutte le condizioni formali e sostanziali richieste. L'avvocato dei ricorrenti era quindi in grado di sapere quali fossero i suoi obblighi al riguardo, sulla base del testo dell'articolo 366 del cpc e con l'aiuto dell'interpretazione della Corte di Cassazione, che era sufficientemente chiara e coerente (cfr. *Trevisanato*, sopra citata, § 45).
- 114. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che la decisione della Corte di Cassazione non ha compromesso la sostanza del diritto dei ricorrenti a un tribunale.
- 115. Non c'è stata quindi alcuna violazione dell'articolo 6 \( \) 1 della Convenzione.

#### SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

116. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:

"Se la Corte constata che c'è stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette solo una riparazione parziale delle conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se necessario, una giusta soddisfazione alla parte lesa."

#### Danno

- 117. Il ricorrente nel ricorso n. 55064/11 ha chiesto 26.000 euro (EUR) per i danni materiali e un importo pari ad almeno un terzo di tale somma per i danni morali che ritiene di aver subito.
- 118. Il governo ha ritenuto che questa richiesta fosse sproporzionata ed esorbitante, e ha criticato i parametri utilizzati dal richiedente come arbitrari.

119. La Corte non vede alcun nesso causale tra la violazione riscontrata e il danno materiale denunciato. Non spetta alla Corte speculare su quale sarebbe stato l'esito del procedimento in assenza della violazione riscontrata. Ha quindi respinto la domanda presentata a questo proposito. D'altra parte, riconosce al ricorrente 9.600 euro per il danno morale, più l'eventuale importo dovuto su tale somma a titolo di imposta.

#### Costi e spese

- **120.** Il ricorrente ha chiesto 20 euro per le spese di corrispondenza e ha lasciato alla Corte il compito di valutare gli altri costi e le spese sostenute dinanzi ad essa e ai tribunali nazionali.
- **121.** Il governo ha contestato questa affermazione.
- 122. Secondo la giurisprudenza della Corte, un richiedente può ottenere il rimborso dei suoi costi e delle sue spese solo se si dimostra che sono stati effettivamente sostenuti, che erano necessari e che il loro tasso era ragionevole. Nella fattispecie, tenuto conto della mancanza di documenti in suo possesso e dei criteri summenzionati, la Corte respinge la domanda del ricorrente per i costi e le spese.

#### Interesse di default

**123.** La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea più tre punti percentuali.

# PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

Decide di riunire i ricorsi;

Dichiara le domande ammissibili;

Dichiara che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda il ricorso n. 55064/11;

Dichiara che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda le domande n. 37781/13 e 26049/14;

#### Stabilisce:

- (a) che lo Stato convenuto paghi al ricorrente nel ricorso n. 55064/11, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 9.600 euro (novemila seicento euro), più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, per il danno morale;
- (b) che a partire dalla scadenza di detto termine e fino al pagamento, su tale importo sarà applicato un interesse semplice ad un tasso pari alle operazioni di

rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

Respinge il resto della richiesta di giusta soddisfazione.